



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 80/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali"

relatore: F. SERGIO (Deliberazione di Giunta n. 341 del 17/9/2015);

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	25/9/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	25/9/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	25/9/2015
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

## Testo del Provvedimento

Disegno di legge n. 80/10<sup>^</sup> di iniziativa della Giunta regionale di cui alla Deliberazione di G.R. n. 473 del 24/11/2015 integrativa della Delibera pag. 4  
G.R. n. 341 del 17/9/2015.

*"Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali"*

Raffronto legge regionale 11/2015 e disegno di legge n. 80/10<sup>^</sup> per come pag. 13  
integrato dalla Delibera G.R. n. 473 del 24/11/2015.

Disegno di legge n. 80/10<sup>^</sup> di cui alla Deliberazione di Giunta n. 341 del pag. 20  
17/9/2015.

*"Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali."*

## Normativa nazionale

L. 23 dicembre 2014, n. 190. (Art. 1, cc. 601-613) pag. 25  
*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).*

## Normativa regionale

L.R. 27 aprile 2015, n. 11. (Artt. 1, 2) pag. 27  
*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015).*

L.R. 30 dicembre 2013, n. 56. (TITOLO II) pag. 32  
*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2014).*

L.R. 16 maggio 2013, n. 24. pag. 36  
*Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.*

L.R. 16 maggio 2013, n. 25. pag. 54  
*Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.*

L.R. 20 dicembre 2012, n. 66. (Art. 11) pag. 69  
*Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura.*

L.R. 19 ottobre 2004, n. 25. (Artt. 34, 39) pag. 73  
*Statuto della Regione Calabria.*

L.R. 4 agosto 1995, n. 39. pag. 75  
*Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di*

*competenza regionale. Abrogazione L.R. 5 agosto 1992, n. 13.*

Delib.G.R. 19 maggio 2014, n. 206. pag. 81

*Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 all'art. 11 comma 4 (formulazione successiva alla modifica introdotta dalla L.R. 30 dicembre 2013, n. 56) - Atto di indirizzo.*

Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153. pag. 85

*L.R. 16 maggio 2013, n. 24, art. 3, comma 6 e art. 5, comma 4. Approvazione atto di indirizzo e direttive per l'accorpamento, la costituzione e l'avvio del CORAP.*

Delib.G.R. 5 agosto 2013, n. 291. pag. 94

*Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 - art. 3 commi 1 e 2 - adempimenti.*

D.P.G.R. 11 settembre 2013, n. 121. pag. 97

*Adempimenti articolo 8, comma 3, legge regionale 16 maggio 2013, n. 24.*



REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 473 della seduta del 24 NOV. 2015 2015.

Oggetto: Disegno di legge "Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali" - integrazioni alla Delibera G.R. n. 341 del 17/9/2015.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: \_\_\_\_\_

Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_

Dirigente Generale: Dr. Giuseppe BIANCO

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Presente	Assente
Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
Antonio Viscomi	Vice Presidente	X	
Carmela Barbalace	Componente	X	
Roberto Musmanno	Componente	X	
Antonella Rizzo	Componente		X
Federica Roccisano	Componente	X	
Franco Rossi	Componente	X	
Francesco Russo	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale IL DIRIGENTE  
Avv. Francesca Palumbo

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Il dirigente di settore

Si attesta che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione.

Il Dirigente della Ragioneria Generale

\_\_\_\_\_ timbro e firma \_\_\_\_\_

Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio

\_\_\_\_\_ timbro e firma \_\_\_\_\_ **IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE**

(Dott. Filippo De Cello)

Consiglio regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 52957 del 26.11.15

Classificazione 01.15.01

## LA GIUNTA REGIONALE

### CONSIDERATO che:

- risultano scaduti i termini previsti da diverse disposizioni di legge regionale in materia di conclusione di procedure di liquidazione o di accorpamento di enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società partecipate e consorzi, e che, pertanto, appare necessario disporre il differimento dei termini predetti;
- a tal fine, con Delibera G.R. n. 341 del 17/9/2015 è stato approvato un disegno di legge, allegato alla medesima deliberazione, recante "Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali";
- il predetto disegno di legge è stato trasmesso al Consiglio regionale e dallo stesso acquisto quale <PROPOSTA DI LEGGE N.RO 80/10^>;

**RITENUTO** opportuno integrare la succitata Delibera G.R. n. 341 del 17/9/2015 con un nuovo testo del disegno di legge predetto - allegato *sub* "A" alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa - riformulato in maniera più dettagliata mediante la specificazione dei termini di legge oggetto di differimento;

**VISTI** gli allegati "A", "B" e "C", che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

### PRESO ATTO:

- che, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

**PRESO ATTO** che il Dipartimento del Bilancio attesta che il provvedimento non dispone impegni di spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

**SU PROPOSTA** del Presidente della Giunta regionale, on. Gerardo Mario Oliverio, a voti unanimi;

## DELIBERA


per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. di integrare la succitata Delibera G.R. n. 341 del 17/9/2015 presentando al Consiglio regionale una nuova formulazione del disegno di legge recante "Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali", di cui all'allegato *sub* "A" – sostitutivo di quello allegato alla Delibera G.R. n. 341/2015 - unitamente alla relazione descrittiva di cui all'allegato *sub* "B" e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato *sub* "C", allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;


2. di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura della Segreteria di Giunta;

3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza ([trasparenza@regcal.it](mailto:trasparenza@regcal.it)) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE

  
IL DIRIGENTE  
Avv. Francesca Palumbo

IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:


Il Verbalizzante


Il Presidente

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 26 NOV. 2015 al Dipartimento interessato  al Consiglio Regionale  alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

copia conforme all'originale,  
composta di N°... pagine + 3 Acc.  
Catanzaro, 26 NOV. 2015  
IL DIRIGENTE





REGIONE CALABRIA  
Giunta Regionale

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 473 DEL 24 NOVEMBRE 2015

Disegno di legge: *“Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali”* – integrazioni alla Delibera G.R. n. 341 del 17/9/2015.

RELAZIONE DESCRITTIVA  
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

Risultano scaduti i termini previsti da diverse disposizioni di legge regionale in materia di conclusione di procedure di liquidazione o di accorpamento di enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati.

Si ritiene, pertanto, opportuno presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante *“Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali”*.

Con tale proposta si intende integrare il disegno di legge approvato con la Delibera G.R. n. 341 del 17/9/2015 - già trasmesso al Consiglio regionale e dallo stesso acquisto quale <PROPOSTA DI LEGGE N.RO 80/10^> - mediante un nuovo testo riformulato in maniera più dettagliata e contenente la specificazione dei termini di legge oggetto di differimento. Si evidenzia, al riguardo, l'opportunità di un esame abbinato della presente proposta e della succitata n. 80/10^.

\* \* \* \* \*

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge in questione prevede la modifica del comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015).

Con tale modifica il termine, contemplato dalla succitata disposizione, entro il quale deve essere redatto il bilancio finale di liquidazione della Somesa s.r.l. (erroneamente indicata nel comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11, come S.p.A.), partecipata al 50% dalla Regione Calabria, viene differito dal 31 luglio 2015 al 31 marzo 2016 (la norma in questione fa riferimento anche alla Comac s.r.l. - ma tale previsione è da considerarsi, ormai, superata atteso che detta società è stata dichiarata fallita - e alla Sial servizi S.p.A., partecipata al 100% dalla Regione Calabria, la cui procedura di



liquidazione è di imminente conclusione).

Viene, altresì, differito dal 31 luglio 2015 al 31 marzo 2016 il termine, previsto dal comma 14 del succitato articolo 1 l.r. n. 11/2015, entro il quale deve essere attuato il piano di riordino societario di cui alla Delibera G.R. n. 89 del 31 marzo 2015.

Con l'introduzione, inoltre, del comma 14 *bis* nel medesimo articolo 1, si ribadisce che, in ogni caso, entro il 31 marzo 2016 devono essere effettuate la trasmissione, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, e la pubblicazione sul sito istituzionale, della relazione sui risultati conseguiti dal predetto piano di riordino, ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

\* \* \* \* \*

L'**articolo 2** del disegno di legge prevede la modifica dell'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11, in relazione ai termini di conclusione delle procedure, ivi previste, di liquidazione di enti sub-regionali.

In particolare, al comma 1 è prevista l'abrogazione dei commi da 10 a 13 del citato articolo 2 l.r. n. 11/2015, il cui contenuto viene riformulato nei successivi commi con le seguenti modalità:

- comma 2: la procedura di liquidazione dell'Azienda forestale regionale (AFOR) deve essere conclusa entro un anno dall'entrata in vigore della legge di cui alla presente proposta (l'articolo 2, comma 10, della l.r. n. 11/2015 prevede attualmente il termine del 31 luglio 2015)

- comma 3: l'accorpamento dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinato dall'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, e l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disciplinato dall'articolo 8 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, devono essere conclusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di cui alla presente proposta (l'articolo 2, commi 10 e 13, della l.r. n. 11/2015 prevede attualmente il termine del 31 luglio 2015).

Deve precisarsi che l'articolo 2 della l.r. n. 11/2015 contempla, altresì, al comma 10, un termine per la conclusione della liquidazione dell'Azienda per lo sviluppo e i servizi in agricoltura (ARSSA). Si segnala, al riguardo, che con Delibera G.R. n. 402 del 13 ottobre 2015, è stato trasmesso al Consiglio regionale un disegno di legge, dallo stesso acquisto quale <PROPOSTA DI LEGGE N.RO 87/10^>, recante <modifica e integrazione delle leggi regionali n. 10/2000, 66/2012 e 8/2003 (articolo 13, comma 2) concernenti l'ARSSA>. Tale disegno di legge prevede una specifica disciplina della liquidazione dell'ARSSA, alla quale si fa rinvio.

Il medesimo articolo 2 della l.r. n. 11/2015 contempla, inoltre, al comma 12, un termine per la conclusione dell'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP). Si segnala, ulteriormente, al riguardo, che con Delibera G.R. n. 398 del 13 ottobre 2015, è stato trasmesso al Consiglio





regionale un disegno di legge, dallo stesso acquisto quale <PROPOSTA DI LEGGE N.RO 92/10^>, recante <modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24>. Tale disegno di legge prevede una specifica disciplina dell'accorpamento delle ATERP, e della costituzione di un'unica Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, alla quale si fa rinvio.

Per quanto, infine, concerne la procedura di liquidazione dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio di Catanzaro (ARDIS), contemplata dal comma 10 dell'articolo 2 della l.r. n. 11/2015, essa è di imminente conclusione e non viene, pertanto, inclusa nel differimento di termini in questione.

\* \* \* \* \*

Nell'**articolo 3** del disegno di legge si dispone che gli incarichi di cui all'articolo 2 siano affidati a dirigenti del ruolo della Giunta regionale, i quali espletano l'incarico suddetto senza percepire retribuzioni o compensi aggiuntivi.

\* \* \* \* \*

L'**articolo 4** del disegno di legge contiene, inoltre, disposizioni in ordine alle procedure di liquidazione delle comunità montane, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, prevedendo che:

- la Giunta regionale attribuisce l'incarico di concludere le procedure di liquidazione delle comunità montane a commissari straordinari, nominati nell'esercizio dei poteri sostitutivi contemplati dall'articolo 3, comma 7, della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, e individuati tra i dirigenti del ruolo della Giunta regionale, i quali espletano l'incarico suddetto senza percepire retribuzioni o compensi aggiuntivi.

- tali procedure di liquidazione devono essere concluse entro sei mesi dall'attribuzione dell'incarico predetto.

\* \* \* \* \*

L'**articolo 5** del disegno di legge dispone che dall'attuazione della legge medesima non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Si evidenzia, al riguardo, che, ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 4, gli incarichi contemplati nel testo normativo proposto devono essere affidati a dirigenti del ruolo della Giunta regionale, i quali, essendo dipendenti dell'Amministrazione regionale, espletano l'incarico senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale. Quanto agli oneri relativi alla procedura di liquidazione di cui all'articolo 1, essi gravano sulla gestione liquidatoria.

\* \* \* \* \*

Infine, l'**articolo 6** del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

\_\_\_\_\_ timbro e firma \_\_\_\_\_



**REGIONE CALABRIA**  
**Giunta Regionale**

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 473 DEL 24 NOVEMBRE 2015

Disegno di legge: Disegno di legge "Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali" – Integrazioni alla Delibera G.R. n. 341 del 17/9/2015

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA  
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale  
e dell'art. 7 della l.r. 4 febbraio 2002, n. 8

**Tabella 1: oneri finanziari**

Risultano scaduti i termini previsti da diverse disposizioni di legge regionale in materia di conclusione di procedure di liquidazione o di accorpamento di enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati.

Si ritiene, pertanto, opportuno presentare al Consiglio regionale il disegno di legge in epigrafe (per il contenuto del quale si rinvia all'allegato "B") recante "Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali".

Con tale proposta si intende integrare il disegno di legge approvato con la Delibera G.R. n. 341 del 17/9/2015 - già trasmesso al Consiglio regionale e dallo stesso acquisto quale <PROPOSTA DI LEGGE N.RO 80/10^> - mediante un nuovo testo riformulato in maniera più dettagliata e contenente la specificazione dei termini di legge oggetto di differimento.

L'articolo 5 del disegno di legge dispone che dall'attuazione della legge medesima non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Si evidenzia, al riguardo, che, ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 4, gli incarichi contemplati nel testo normativo proposto devono essere affidati a dirigenti del ruolo della Giunta regionale, i quali, essendo dipendenti dell'Amministrazione regionale, espletano l'incarico senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale. Quanto agli oneri relativi alla procedura di liquidazione di cui all'articolo 1, essi gravano sulla gestione liquidatoria.

Il testo normativo di cui alla proposta di legge regionale in esame non comporta, quindi, alcuna spesa a carico del bilancio regionale.

**Tabella 1: copertura finanziaria**

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare la copertura finanziaria.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

\_\_\_\_\_ timbro e firma \_\_\_\_\_

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

\_\_\_\_\_ timbro e firma \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE  
(Dott. Filippo De Cello)

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 473 DEL 24 NOVEMBRE 2015

**Disegno di legge:**  
**"Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali"**

Articolo 1

*(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11, in materia di conclusione delle procedure di liquidazione di società partecipate dalla Regione Calabria e differimento dei relativi termini)*

1. L'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015), è così modificato:

a) il comma 13 è sostituito dal seguente: <<13. Il liquidatore della Somesa s.r.l., posta in liquidazione, opera affinché venga redatto il bilancio finale di liquidazione entro il 31 marzo 2016.>>;

b) il comma 14 è sostituito dai seguenti: <<14. I rappresentanti nominati dalla Regione presso le società di cui al comma 1 operano, di concerto con i Dipartimenti vigilanti, affinché il riordino societario contenuto nel "Piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie regionali", approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 31 marzo 2015, sia attuato entro il 31 marzo 2016.

14bis. Entro il termine del 31 marzo 2016 deve, in ogni caso, essere trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, e pubblicata sul sito internet della Regione Calabria, la relazione sui risultati conseguiti dal piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)>>;

c) al comma 15 le parole <<precedente comma>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 14>>.

Articolo 2

*(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11, in materia di conclusione delle procedure di liquidazione di enti sub-regionali e differimento dei relativi termini)*

1. All'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015) sono abrogati i commi 10, 11, 12 e 13.

2. La procedura di liquidazione dell'Azienda forestale regionale (AFOR) deve essere conclusa entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'accorpamento dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinato dall'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, e l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disciplinato dall'articolo 8 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, devono essere conclusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.



### Articolo 3

*(Disposizioni relative all'affidamento degli incarichi di liquidatore o di commissario di persone giuridiche, pubbliche o private)*

1. Gli incarichi di cui all'articolo 2 della presente legge sono affidati a dirigenti del ruolo della Giunta regionale, i quali espletano l'incarico suddetto senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

### Articolo 4

*(Disposizioni in materia di conclusione delle procedure di liquidazione delle comunità montane ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25)*

1. La Giunta regionale attribuisce l'incarico di concludere le procedure di liquidazione delle comunità montane di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna) a commissari straordinari, nominati nell'esercizio dei poteri sostitutivi contemplati dal comma 7 del medesimo articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, e individuati tra i dirigenti del ruolo della Giunta regionale, i quali espletano l'incarico suddetto senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

2. Le procedure di liquidazione di cui al comma 1 devono essere concluse entro sei mesi dall'attribuzione dell'incarico di cui al medesimo comma.

### Articolo 5

*(Norma finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Articolo 6

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

## Raffronto

<b>L.R. 27 aprile 2015, n. 11. (Artt. 1, 2)</b> <b>Provvedimento generale recante norme di tipo</b> <b>ordinamentale e procedurale (collegato alla</b> <b>manovra di finanza regionale per l'anno 2015).</b>	<b>Testo modificato dal Disegno di legge n.</b> <b>80/10^ secondo l'Integrazione di cui alla Del.</b> <b>G.R. 473 del 24/11/2015</b>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Norme di contenimento della spesa per le società partecipate della Regione.</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Norme di contenimento della spesa per le società partecipate della Regione.</i></p>
<p>1. Fermo restando quanto previsto in materia di controllo analogo per le società "in house providing" e fatte salve le pregresse misure in tema di contenimento delle spese, l'amministrazione regionale esercita i poteri del socio previsti dalla normativa vigente affinché le società "in house providing" e le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione o dai propri enti strumentali, ottemperino, a partire dall'esercizio finanziario 2015, alle seguenti disposizioni:</p> <p>a) i costi per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, devono essere ridotti, rispetto a quelli sostenuti nell'anno 2014;</p> <p>b) i costi di seguito indicati devono essere ridotti rispetto a quelli registrati nell'anno 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;</li> <li>- missioni;</li> <li>- attività di formazione;</li> <li>- acquisto di mobili e arredi;</li> <li>- vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;</li> <li>- canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua, il gas e gli altri servizi;</li> <li>- manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;</li> <li>- acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;</li> <li>- acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;</li> <li>- pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;</li> <li>- spese postali e telegrafiche.</li> </ul> <p>2. La misura esatta della riduzione dei costi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, che deve essere compresa in un range avente come limite minimo il 10% e come limite massimo il 30%, deve essere determinata, per ciascuno degli Organismi indicati al comma 1, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale</p>	<p>1. <i>Identico:</i></p> <p>a) <i>identica;</i></p> <p>b) <i>identica:</i></p> <p>2. <i>Identico.</i></p>

Legge vigente	Testo modificato dal DL 80/10^
entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.	
3. Nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo, l'Amministrazione regionale esercita i poteri del socio affinché gli organismi partecipati di cui al comma 1 provvedano a realizzare immediatamente la riduzione dei costi di cui ai punti a) e b) del comma 1, nella misura minima del 10% rispetto a quelli sostenuti nell'anno 2014. In caso di mancato rispetto delle precedenti misure di razionalizzazione dettate dal legislatore statale e regionale in tema di "spending review", le riduzioni di cui al presente comma devono avere come base di riferimento i minori costi consentiti per l'anno 2014.	3. <i>Identico.</i>
4. Le linee di indirizzo tengono conto dell'attuazione, da parte di ciascuno degli Organismi partecipati di cui al comma 1, delle misure di riduzione adottate negli esercizi precedenti per come risultanti nelle relazioni previste dall' <i>articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56</i> , dei valori riportati nei bilanci e delle asseverazioni degli organi di controllo. In assenza delle relazioni sulle riduzioni di spesa debitamente asseverate dall'Organo di controllo o dei dati di bilancio, la misura della riduzione da applicarsi deve essere quella massima del 30%.	4. <i>Identico.</i>
5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera a) del comma 1, ogni provvedimento che incide sulla spesa di personale a qualsiasi titolo, deve essere preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale mediante l'esercizio dei poteri del socio.	5. <i>Identico.</i>
6. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione nelle società di cui al comma 1.	6. <i>Identico.</i>
7. Le società di cui al comma 1, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, trasmettono al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio una relazione dettagliata, asseverata dai rispettivi organi di controllo, attestante l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.	7. <i>Identico.</i>
8. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un bilancio con risultato d'esercizio negativo, è fatto obbligo ai rappresentanti	8. <i>Identico.</i>

## Legge vigente

## Testo modificato dal DL 80/10^

regionali presso gli Organi di amministrazione di presentare al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio, entro due mesi dall'approvazione del bilancio, un dettagliato piano di sostenibilità economica che miri a verificare i tempi e le modalità del raggiungimento dell'equilibrio economico. Detto piano deve contenere precise e dettagliate informazioni in ordine alle misure da adottarsi in tema di contenimento dei costi per il personale nonché dei costi di funzionamento. Nelle more del raggiungimento del predetto equilibrio, salvo quanto contenuto nelle disposizioni statali e regionali in materia, nonché quanto indicato al comma successivo, è fatto divieto ai rappresentanti regionali negli Organi di amministrazione, di porre in essere misure e attività che abbiano impatti incrementali sui costi per il personale, per il funzionamento e per gli Organi di amministrazione e controllo.

9. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un bilancio riportante un risultato d'esercizio negativo, è fatto divieto ai rappresentanti regionali presso gli Organi in cui la Regione esercita i poteri del socio, di porre in essere, per il triennio successivo a quello in cui la perdita è stata registrata, ogni attività che comporti un andamento crescente delle spese per il personale.

10. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino tre bilanci di esercizio con risultati negativi, la Regione azionando i poteri del socio, deve provvedere alla rimozione dei rappresentanti regionali negli Organi di amministrazione.

11. Nel caso in cui le società con partecipazione minoritaria della Regione presentino un bilancio con risultato di esercizio negativo è fatto obbligo ai rappresentanti nominati dalla Regione di trasmettere, al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio, entro il 15 luglio e il 20 gennaio di ciascun anno successivo a quello in cui le perdite sono state rilevate, una relazione dettagliata in ordine alle misure attuate al fine di riportare la società in equilibrio economico.

12. I rappresentanti nominati dalla Regione presso le società partecipate in stato di liquidazione, trasmettono entro il 15 luglio e il 20 gennaio di ciascun anno, e sino al termine della procedura di liquidazione, una relazione dettagliata in ordine alle misure attuate e da

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

## Legge vigente

## Testo modificato dal DL 80/10^

attuarsi al fine di estinguere la società, con specifica temporizzazione delle attività da porre in essere.

13. I rappresentanti nominati dalla Regione presso le società Comac Srl, Sial Servizi Spa e Somesa Spa, poste in liquidazione, operano affinché vengano redatti i bilanci finali di liquidazione entro il 31 luglio 2015.

14. I rappresentanti nominati dalla Regione presso le società di cui al comma 1 operano, di concerto con i Dipartimenti vigilanti, affinché il riordino societario contenuto nel "Piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie regionali", approvato con la Delib.G.R. n. 89 del 31 marzo 2015, sia attuato entro il 31 luglio 2015.

15. Il mancato rispetto del termine assegnato al precedente comma costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati nelle società in liquidazione.

**Art. 2**

*Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali.*

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a partire dall'esercizio finanziario 2015, gli Enti Strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014;
- b) le spese di seguito indicate devono essere ridotte rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014:

**13. Il liquidatore della Somesa s.r.l., posta in liquidazione, opera affinché venga redatto il bilancio finale di liquidazione entro il 31 marzo 2016.**

14. I rappresentanti nominati dalla Regione presso le società di cui al comma 1 operano, di concerto con i Dipartimenti vigilanti, affinché il riordino societario contenuto nel "Piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie regionali", approvato con la **deliberazione della Giunta regionale** n. 89 del 31 marzo 2015, sia attuato entro il **31 marzo 2016**.

**14bis. Entro il termine del 31 marzo 2016 deve, in ogni caso, essere trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, e pubblicata sul sito internet della Regione Calabria, la relazione sui risultati conseguiti dal piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).**

15. Il mancato rispetto del termine assegnato al ~~precedente~~ comma **14** costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati nelle società in liquidazione.

**Art. 2**

*Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali.*

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica:*



Legge vigente	Testo modificato dal DL 80/10^
<ul style="list-style-type: none"><li>- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;</li><li>- missioni;</li><li>- attività di formazione;</li><li>- acquisto di mobili e arredi;</li><li>- vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;</li><li>- canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi;</li><li>- manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;</li><li>- acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;</li><li>- acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;</li><li>- pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;</li><li>- spese postali e telegrafiche.</li></ul>	
<p>2. La misura esatta della riduzione delle spese di cui al punto a) del comma 1, è determinata, per ciascuno degli Enti di cui al precedente comma, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo del 30% delle spese sostenute nell'anno 2014.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. La misura esatta della riduzione delle spese di cui al punto b) del comma 1, che deve essere compresa in un range avente come limite minimo il 10% e come limite massimo il 30%, deve essere determinata, per ciascuno degli Enti di cui al comma 1, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo, gli Enti di cui al comma 1 provvedono a realizzare immediatamente la riduzione delle spese elencate al punto b) del medesimo comma 1, nella misura minima del 10% rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014. In caso di mancato rispetto delle precedenti misure di razionalizzazione dettate dal legislatore statale e regionale in tema di "spending review", le riduzioni di cui al presente comma devono avere come base di riferimento i minori costi consentiti per l'anno 2014.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. A partire dall'entrata in vigore dalla presente legge, l'adozione di provvedimenti che, pur rispettando i limiti di cui alla lettera a) del comma 1, comportino nuova spesa di personale</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>

## Legge vigente

Testo modificato dal DL 80/10<sup>^</sup>

a qualunque titolo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.

6. Le linee di indirizzo tengono conto dell'attuazione, da parte di ciascuno degli Enti di cui al comma 1, delle misure di riduzione adottate negli esercizi precedenti per come risultanti da apposite relazioni, asseverate dall'Organo di revisione, da inviarsi al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, dei dati riportati nei conti consuntivi approvati, nonché della data di istituzione degli Enti stessi. In assenza delle relazioni sulle riduzioni di spesa o dei dati da consuntivo approvati, la misura della riduzione da applicarsi deve essere pari a quella massima del 30%.

7. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1, gli Enti di cui al comma 1 del presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.

8. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento Bilancio e al Dipartimento regionale vigilante. Quest'ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all'Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

9. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando gli adempimenti richiesti dall'attuale normativa nazionale e regionale vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, ai rispettivi Dipartimenti vigilanti e al Dipartimento Bilancio, dei dati inerenti alla spesa disaggregata autorizzata e sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi Organi di controllo.

10. Le procedure di liquidazione dell'Azienda forestale regionale (AFOR), dell'Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura (ARSSA), dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio di Catanzaro (ARDIS), devono concludersi entro il 31 luglio 2015.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

~~10.~~ *Abrogato.*

Legge vigente	Testo modificato dal DL 80/10^
<p>11. L'accorpamento dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale disciplinato dall'<i>articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24</i> deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.</p>	<p><del>11.</del> <b>Abrogato.</b></p>
<p>12. L'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP), disposto dall'<i>articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24</i> deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.</p>	<p><del>12.</del> <b>Abrogato.</b></p>
<p>13. L'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disposto dall'<i>articolo 8 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24</i> deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.</p>	<p><del>13.</del> <b>Abrogato.</b></p>
<p>14. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli Enti di cui al comma 1.</p>	<p>14. <i>Identico.</i></p>
<p>15. La violazione delle disposizioni del presente articolo è valutabile, altresì, ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.</p>	<p>15. <i>Identico.</i></p>
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>

## PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 80/10<sup>a</sup>1<sup>a</sup> COMM. CONSILIAREREGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALEDeliberazione n. 341 della seduta del 17/09/2015 2015.

Oggetto: Disegno di legge "Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali"

Presidente o Assessore/i Proponente/i: \_\_\_\_\_

Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_

Dirigente Generale: \_\_\_\_\_

*Il Dirigente Generale Reggente  
Dott. Giuseppe Antonio Bianco*

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Presente	Assente
Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
Antonio Viscomi	Vice Presidente	X	
Carmela Barbalace	Componente	X	
Roberto Musmanno	Componente	X	
Antonella Rizzo	Componente	X	
Federica Roccisano	Componente	X	
Franco Rossi	Componente	X	
Francesco Russo	Componente		X

Assiste il Segretario Generale-

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il dirigente di settore

Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4.2.2002, n° 8 si esprime il prescritto visto di regolarità contabile, in ordine all'esistenza degli elementi costitutivi dell'impegno, alla corretta imputazione della spesa ed alla disponibilità nell'ambito dello stanziamento di competenza autorizzato.

Il Dirigente di Settore Ragioneria Generale

Consiglio Regionale della Calabria  
PROTOCOLLO GENERALE  
Prot. n. 43734 del 25/9/2015  
Classificazione 1.15.1

## LA GIUNTA REGIONALE

**CONSIDERATO** che risultano scaduti i termini previsti da diverse disposizioni di legge regionale in materia di conclusione di procedure di liquidazione o di accorpamento di enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, e che, essendo tali procedure ormai prossime alla loro definizione, appare necessario disporre il differimento di sei mesi dei termini predetti;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante "Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali" al fine di disporre il differimento di sei mesi della scadenza di tutti i termini previsti da disposizioni di legge regionale in materia di conclusione di procedure di liquidazione o di accorpamento di enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati;

### **PRESO ATTO**

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità del provvedimento e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali;

**SU PROPOSTA** del Presidente della Giunta regionale, on. Gerardo Mario Oliverio, a voti unanimi;

### **DELIBERA**


per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge recante "Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, unitamente alla relazione illustrativa;


2. di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura della Segreteria di Giunta;

3. di disporre che, a cura del Dirigente generale del Dipartimento proponente, la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Il Presidente

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data \_\_\_\_\_ al Dipartimento interessato  al Consiglio Regionale  alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto



## REGIONE CALABRIA

### Giunta Regionale

#### Disegno di legge:

**“Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali”**

#### RELAZIONE

Risultano scaduti i termini previsti da diverse disposizioni di legge regionale in materia di conclusione di procedure di liquidazione o di accorpamento di enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati. Essendo tali procedure ormai prossime alla loro definizione, appare necessario disporre il differimento di sei mesi dei termini predetti.

Si ritiene, pertanto, opportuno presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante “Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali”.

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge regionale prevede il differimento di sei mesi della scadenza di tutti i termini previsti da disposizioni di legge regionale in materia di conclusione di procedure di liquidazione o di accorpamento di enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati.

La proposta di legge regionale, nel suo complesso, ai sensi dell'art.39 dello Statuto, non implica nessun onere finanziario per l'amministrazione, per come previsto nell'articolo 2 del disegno di legge. Per quanto, in particolare, concerne il differimento dei termini sopra indicati, tale disposizione non comporta oneri finanziari atteso che le relative previsioni di legge regionale contemplano la nomina di dirigenti interni, che operano senza incremento della retribuzione e, dunque, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale, e che, nelle residuali ipotesi in cui siano previsti commissari o liquidatori esterni, il relativo fabbisogno trova già copertura nei capitoli di spesa su cui gravano gli oneri derivanti da tali nomine.

Infine, l'articolo 3 del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente Generale

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 341 DEL 17/09/2015

**Disegno di legge:**

**“Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali”**

**Articolo 1**

*(Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali)*

1. E' differita di sei mesi, decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, la scadenza di tutti i termini previsti da disposizioni di legge regionale in materia di conclusione di procedure di liquidazione o di accorpamento di enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati.

2. Il differimento previsto dal comma 1 si applica anche ai termini scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Articolo 2**

*(Invarianza di spesa)*

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Articolo 3**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.



**L. 23 dicembre 2014, n. 190. (Art. 1, cc. 601-613)*****Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).***

---

Publicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.

---

**Art. 1****(...)****Comma 611**

611. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e successive modificazioni, e dall'*articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
  - b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
  - d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
  - e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.
- 
- 

**Comma 612**

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo

Normativa statale

L. 23 dicembre 2014, n. 190. (Art. 1, cc. 601-613)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*.

---

### **Comma 613**

613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

---

(...)

**L.R. 27 aprile 2015, n. 11. (Artt. 1, 2)**

***Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015).***

Publicata nel B.U. Calabria 27 aprile 2015, n. 27.

**Art. 1 Norme di contenimento della spesa per le società partecipate della Regione.**

1. Fermo restando quanto previsto in materia di controllo analogo per le società "in house providing" e fatte salve le pregresse misure in tema di contenimento delle spese, l'amministrazione regionale esercita i poteri del socio previsti dalla normativa vigente affinché le società "in house providing" e le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione o dai propri enti strumentali, ottemperino, a partire dall'esercizio finanziario 2015, alle seguenti disposizioni:

a) i costi per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, devono essere ridotti, rispetto a quelli sostenuti nell'anno 2014;

b) i costi di seguito indicati devono essere ridotti rispetto a quelli registrati nell'anno 2014:

- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- missioni;
- attività di formazione;
- acquisto di mobili e arredi;
- vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
- canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua, il gas e gli altri servizi;
- manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
- acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
- acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
- pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
- spese postali e telegrafiche.

2. La misura esatta della riduzione dei costi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, che deve essere compresa in un range avente come limite minimo il 10% e come limite massimo il 30%, deve essere determinata, per ciascuno degli Organismi indicati al comma 1, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

3. Nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo, l'Amministrazione regionale esercita i poteri del socio affinché gli organismi partecipati di cui al comma 1 provvedano a realizzare immediatamente la riduzione dei costi di cui ai punti a) e b) del comma 1, nella misura minima del 10% rispetto a quelli sostenuti nell'anno 2014. In caso di mancato rispetto delle precedenti misure di razionalizzazione dettate dal legislatore statale e regionale in tema di "spending review", le riduzioni di cui al presente comma devono avere come base di riferimento i minori costi consentiti per l'anno 2014.

Normativa regionale  
L.R. 27 aprile 2015, n. 11. (Artt. 1, 2)Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla  
manovra di finanza regionale per l'anno 2015).

4. Le linee di indirizzo tengono conto dell'attuazione, da parte di ciascuno degli Organismi partecipati di cui al comma 1, delle misure di riduzione adottate negli esercizi precedenti per come risultanti nelle relazioni previste dall'*articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56*, dei valori riportati nei bilanci e delle asseverazioni degli organi di controllo. In assenza delle relazioni sulle riduzioni di spesa debitamente asseverate dall'Organo di controllo o dei dati di bilancio, la misura della riduzione da applicarsi deve essere quella massima del 30%.
5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera a) del comma 1, ogni provvedimento che incide sulla spesa di personale a qualsiasi titolo, deve essere preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale mediante l'esercizio dei poteri del socio.
6. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione nelle società di cui al comma 1.
7. Le società di cui al comma 1, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, trasmettono al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio una relazione dettagliata, asseverata dai rispettivi organi di controllo, attestante l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.
8. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un bilancio con risultato d'esercizio negativo, è fatto obbligo ai rappresentanti regionali presso gli Organi di amministrazione di presentare al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio, entro due mesi dall'approvazione del bilancio, un dettagliato piano di sostenibilità economica che miri a verificare i tempi e le modalità del raggiungimento dell'equilibrio economico. Detto piano deve contenere precise e dettagliate informazioni in ordine alle misure da adottarsi in tema di contenimento dei costi per il personale nonché dei costi di funzionamento. Nelle more del raggiungimento del predetto equilibrio, salvo quanto contenuto nelle disposizioni statali e regionali in materia, nonché quanto indicato al comma successivo, è fatto divieto ai rappresentanti regionali negli Organi di amministrazione, di porre in essere misure e attività che abbiano impatti incrementali sui costi per il personale, per il funzionamento e per gli Organi di amministrazione e controllo.
9. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un bilancio riportante un risultato d'esercizio negativo, è fatto divieto ai rappresentanti regionali presso gli Organi in cui la Regione esercita i poteri del socio, di porre in essere, per il triennio successivo a quello in cui la perdita è stata registrata, ogni attività che comporti un andamento crescente delle spese per il personale.
10. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino tre bilanci di esercizio con risultati negativi, la Regione azionando i poteri del socio, deve provvedere alla rimozione dei rappresentanti regionali negli Organi di amministrazione.
11. Nel caso in cui le società con partecipazione minoritaria della Regione presentino un bilancio con risultato di esercizio negativo è fatto obbligo ai rappresentanti nominati dalla

Normativa regionale  
L.R. 27 aprile 2015, n. 11. (Artt. 1, 2)

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015).

---

Regione di trasmettere, al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio, entro il 15 luglio e il 20 gennaio di ciascun anno successivo a quello in cui le perdite sono state rilevate, una relazione dettagliata in ordine alle misure attuate al fine di riportare la società in equilibrio economico.

12. I rappresentanti nominati dalla Regione presso le società partecipate in stato di liquidazione, trasmettono entro il 15 luglio e il 20 gennaio di ciascun anno, e sino al termine della procedura di liquidazione, una relazione dettagliata in ordine alle misure attuate e da attuarsi al fine di estinguere la società, con specifica temporizzazione delle attività da porre in essere.

13. I rappresentanti nominati dalla Regione presso le società Comac Srl, Sial Servizi Spa e Somesa Spa, poste in liquidazione, operano affinché vengano redatti i bilanci finali di liquidazione entro il 31 luglio 2015.

14. I rappresentanti nominati dalla Regione presso le società di cui al comma 1 operano, di concerto con i Dipartimenti vigilanti, affinché il riordino societario contenuto nel "Piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie regionali", approvato con la Delib.G.R. n. 89 del 31 marzo 2015, sia attuato entro il 31 luglio 2015.

15. Il mancato rispetto del termine assegnato al precedente comma costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati nelle società in liquidazione.

---

## **Art. 2** *Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali.*

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a partire dall'esercizio finanziario 2015, gli Enti Strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014;

b) le spese di seguito indicate devono essere ridotte rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014:

- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- missioni;
- attività di formazione;
- acquisto di mobili e arredi;
- vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
- canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi;
- manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;

Normativa regionale  
L.R. 27 aprile 2015, n. 11. (Artt. 1, 2)

## Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015).

- acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
- acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
- pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
- spese postali e telegrafiche.

2. La misura esatta della riduzione delle spese di cui al punto a) del comma 1, è determinata, per ciascuno degli Enti di cui al precedente comma, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo del 30% delle spese sostenute nell'anno 2014.

3. La misura esatta della riduzione delle spese di cui al punto b) del comma 1, che deve essere compresa in un range avente come limite minimo il 10% e come limite massimo il 30%, deve essere determinata, per ciascuno degli Enti di cui al comma 1, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

4. Nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo, gli Enti di cui al comma 1 provvedono a realizzare immediatamente la riduzione delle spese elencate al punto b) del medesimo comma 1, nella misura minima del 10% rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014. In caso di mancato rispetto delle precedenti misure di razionalizzazione dettate dal legislatore statale e regionale in tema di "spending review", le riduzioni di cui al presente comma devono avere come base di riferimento i minori costi consentiti per l'anno 2014.

5. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'adozione di provvedimenti che, pur rispettando i limiti di cui alla lettera a) del comma 1, comportino nuova spesa di personale a qualunque titolo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.

6. Le linee di indirizzo tengono conto dell'attuazione, da parte di ciascuno degli Enti di cui al comma 1, delle misure di riduzione adottate negli esercizi precedenti per come risultanti da apposite relazioni, asseverate dall'Organo di revisione, da inviarsi al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, dei dati riportati nei conti consuntivi approvati, nonché della data di istituzione degli Enti stessi. In assenza delle relazioni sulle riduzioni di spesa o dei dati da consuntivo approvati, la misura della riduzione da applicarsi deve essere pari a quella massima del 30%.

7. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1, gli Enti di cui al comma 1 del presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.

8. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento Bilancio e al Dipartimento regionale vigilante. Quest'ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all'Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

9. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando gli adempimenti richiesti dall'attuale normativa nazionale e regionale vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di

Normativa regionale  
L.R. 27 aprile 2015, n. 11. (Artt. 1, 2)

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015).

---

ciascun anno, alla trasmissione, ai rispettivi Dipartimenti vigilanti e al Dipartimento Bilancio, dei dati inerenti alla spesa disaggregata autorizzata e sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi Organi di controllo.

10. Le procedure di liquidazione dell'Azienda forestale regionale (AFOR), dell'Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura (ARSSA), dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio di Catanzaro (ARDIS), devono concludersi entro il 31 luglio 2015.

11. L'accorpamento dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale disciplinato dall'*articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24* deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.

12. L'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP), disposto dall'*articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24* deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.

13. L'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disposto dall'*articolo 8 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24* deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.

14. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli Enti di cui al comma 1.

15. La violazione delle disposizioni del presente articolo è valutabile, altresì, ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.

---

(...)

**L.R. 30 dicembre 2013, n. 56.(TITOLO II)**

***Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2014).***

Publicata nel B.U. Calabria 16 dicembre 2013, n. 24, S.S. 31 dicembre 2013, n. 7.

(...)

**TITOLO II****Razionalizzazione delle spese degli enti sub-regionali e delle società partecipate**

**Art. 3** *Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali.*

1. Allo scopo di ottemperare alle disposizioni statali in tema di "spending review", e ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di cui alla *legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38* e la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014, così come determinato dall'applicazione della normativa vigente in materia;

b) ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, non possono essere acquistate autovetture né possono essere stipulati contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Restano ferme, ove applicabili, le esclusioni di cui all'*articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.2.

2. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del precedente comma, gli Enti sub-regionali di cui al presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.

3. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento Controlli e al Dipartimento regionale vigilante. Quest'ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all'Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.



Normativa regionale  
L.R. 30 dicembre 2013, n. 56.(TITOLO II)

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla  
manovra di finanza regionale per l'anno 2014).

---

4. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando gli adempimenti richiesti dall'attuale normativa nazionale e regionale vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, al Dipartimento Bilancio e patrimonio e al Dipartimento Controlli dei dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi Organi di controllo.
  5. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal presente articolo, può costituire causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli Enti indicati nel presente articolo.
  6. La violazione delle disposizioni del presente articolo è valutabile, altresì, ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.
- 
- 

**Art. 4** *Norme di contenimento della spesa per le società partecipate della Regione.*

1. Fermo restando quanto previsto in materia di controllo analogo per le società "in house providing" e fatte salve le pregresse misure in tema di contenimento delle spese, l'amministrazione regionale, esercita i poteri del socio previsti dalla normativa vigente affinché le società "in house providing" e le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione o dai propri enti strumentali, ottemperino alle seguenti disposizioni:

a) la spesa annua per studi e incarichi di consulenza non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014, così come determinato dall'applicazione della normativa vigente in materia;

b) ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, non possono essere acquistate autovetture né possono essere stipulati contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture;

c) non è possibile inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dell'amministrazione controllante o dei propri enti strumentali controllanti, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato. Dette clausole, inserite nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia;

d) ferme restando le esclusioni disposte dall'*articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, deve essere comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze;

e) i dati di cui alla precedente lettera d), devono essere, altresì, comunicati al Dipartimento Controlli della Regione Calabria, secondo le scadenze temporali comunicate dal predetto Dipartimento;

Normativa regionale  
L.R. 30 dicembre 2013, n. 56.(TITOLO II)

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla  
manovra di finanza regionale per l'anno 2014).

---

f) i dirigenti delle società di cui trattasi, ferme restando le esclusioni disposte dall'articolo 3, comma 7-ter, del *decreto legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, che alla data di entrata in vigore della predetta *legge n. 125/2013*, risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse società abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita. Alle società medesime è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni rese disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In caso di società con esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il trattamento medesimo è sospeso per tutta la durata dell'incarico dirigenziale.

2. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsto dal presente articolo è valutato ai fini della revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati nelle Società di cui al presente articolo.

3. Ferme restando le disposizioni vigenti, entro il 31 dicembre di ciascun anno, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, nonché l'attestazione afferenti al rispetto delle disposizioni in tema di autovetture, debitamente asseverati dai rispettivi Organi di controllo, devono essere inviati al Dipartimento Controlli e al Dipartimento vigilante.

4. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsto dal presente articolo e la mancata ottemperanza alle disposizioni di cui ai precedenti commi, è valutato ai fini della revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati nelle Società di cui al presente articolo.

5. Le società di cui al comma 1, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, trasmettono al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Controlli, una relazione dettagliata, asseverata dai rispettivi organi di controllo, attestante l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

6. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un bilancio con risultato d'esercizio negativo, è fatto obbligo ai rappresentanti regionali presso gli Organi di amministrazione di presentare al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Controlli, entro due mesi dall'approvazione del Bilancio, un dettagliato piano di sostenibilità economica che miri a verificare i tempi e le modalità del raggiungimento dell'equilibrio economico. Detto Piano deve contenere precise e dettagliate informazioni in ordine alle misure da adottarsi in tema di contenimento dei costi per il personale nonché dei costi di funzionamento. Nelle more del raggiungimento di predetto equilibrio, salvo quanto contenuto nelle disposizioni statali e regionali in materia, nonché quanto indicato al comma successivo, è fatto divieto, ai rappresentanti regionali negli Organi di amministrazione, di porre in essere misure e attività che abbiano impatti incrementali sui costi per il personale, per il funzionamento e per gli Organi di amministrazione e controllo.

7. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un bilancio riportante un risultato d'esercizio negativo, è fatto divieto, ai rappresentanti regionali presso gli Organi in cui la

Normativa regionale  
L.R. 30 dicembre 2013, n. 56.(TITOLO II)

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla  
manovra di finanza regionale per l'anno 2014).

---

Regione esercita i poteri del socio, di porre in essere ogni attività che comporti un andamento crescente delle spese per il personale.

8. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino tre bilanci di esercizio con risultati negativi, la Regione azionando i poteri del socio, deve provvedere alla rimozione dei rappresentanti regionali negli Organi di amministrazione.

9. Nel caso in cui le società con partecipazione minoritaria della Regione presentino un bilancio con risultato di esercizio negativo è fatto obbligo a rappresentanti regionali nominati dalla Regione di trasmettere entro il 15 luglio e il 20 gennaio di ciascun anno successivo a quello in cui le perdite sono state rilevate, una relazione dettagliata in ordine alle misure attuate al fine di riportare la società in equilibrio economico.

10. I rappresentanti regionali presso le società partecipate in stato di liquidazione, trasmettono entro il 15 luglio e il 20 gennaio di ciascun anno, e sino al termine della procedura di liquidazione, una relazione dettagliata in ordine alle misure attuate e da attuarsi al fine di estinguere la società, con specifica temporizzazione delle attività da porre in essere.

---

(...)

## **L.R. 16 maggio 2013, n. 24.**

### ***Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.***

Publicata nel B.U. Calabria 16 maggio 2013, n. 10, S.S. 24 maggio 2013, n. 2.

#### **Art. 1** *Finalità del riordino.*

1. Nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione per lo sviluppo la valorizzazione del territorio, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative degli enti pubblici regionali, con la presente legge si perseguono i seguenti obiettivi:

- a) riordino e semplificazione del sistema degli enti pubblici regionali;
- b) riduzione degli oneri organizzativi, procedurali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell'efficacia dell'azione amministrativa;
- c) razionalizzazione organizzativa ed eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali;
- d) rifunzionalizzazione organica ed unicità della responsabilità amministrativa in capo agli enti, per assicurare l'unitario esercizio dei servizi e delle funzioni amministrative.

2. Dal riordino di cui al comma 1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi del settore sanità.

3. L'obiettivo della riduzione degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale è perseguito in coerenza a quanto disposto dall'*articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95* (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*.

#### **Art. 2** *Accorpamento, fusione, liquidazione e riordino di enti.*

1. Al fine di una maggiore efficienza del sistema amministrativo regionale e per garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i criteri di razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità e specializzazione dell'attività amministrativa, la Regione Calabria provvede al riordino degli enti regionali cui è attribuito lo svolgimento delle attività gestionali e dei compiti tecnico-operativi relativi alle funzioni amministrative riservate alla Regione attraverso l'accorpamento e la fusione in un unico ente o attraverso l'attivazione di procedure di liquidazione.

2. Ai sensi del comma 1 la Regione Calabria provvede all'accorpamento, fusione, liquidazione o riordino delle seguenti aziende, fondazioni ed enti regionali comunque denominati:

Normativa regionale  
L.R. 16 maggio 2013, n. 24.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

---

- a) consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale;
  - b) Fondazione Field istituita dalla *legge regionale 26 giugno 2003, n. 8*;
  - c) Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con *legge regionale 30 agosto 1996, n. 27*;
  - d) enti di gestione dei cinque Parchi marini regionali istituiti con la *L.R. 21 aprile 2008, n. 9* (istituzione del Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri"), la *L.R. 21 aprile 2008, n. 10* (Istituzione del Parco Marino Regionale "Baia di Soverato"), la *L.R. 21 aprile 2008, n. 11* (Istituzione del Parco - Marino Regionale "Costa dei Gelsomini"), la *L.R. 21 aprile 2008, n. 12* (Istituzione del Parco Marino Regionale "Scogli di Isca") e la *L.R. 21 aprile 2008, n. 13* (Istituzione del Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene - Vibo Marina - Pizzo - Capo Vaticano - Tropea");
  - e) Fondazione Calabresi nel mondo di cui all'*articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19* (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009 - *articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*);
  - f) Fondazione Mediterranea Terina;
  - g) Sial Servizi S.p.A.;
  - h) Calabria Impresa & Territori s.r.l.;
  - i) Comac srl.
- 

### **Art. 3** *Norme procedurali.*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per ciascun ente conseguente agli accorpamenti <sup>(2)</sup>.
2. Il commissario straordinario è scelto tra i dirigenti della Regione Calabria senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale; solo in casi eccezionali e solo qualora, tra i dirigenti interni della Regione, non vi sia il profilo professionale richiesto è consentito l'utilizzo di commissari esterni. Il compenso del commissario non può essere superiore al trattamento tabellare dei dirigenti di settore della Giunta regionale e il relativo onere è posto a carico del bilancio dell'ente conseguente all'accorpamento <sup>(2)</sup>.
3. Gli organi degli enti da accorpare rimangono in carica per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali, sino alla data di notifica del decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del commissario straordinario e contestuale determinazione della loro decadenza.
4. Entro novanta giorni dalla nomina, il commissario straordinario provvede a redigere una relazione per ciascuno degli enti accorpatisi, e ne cura la trasmissione al Presidente della Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente, individuando in particolare:

Normativa regionale  
L.R. 16 maggio 2013, n. 24.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

---

- a) lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell'ente, distinto per tipologia contrattuale di ciascun ente da accorpate;
- b) lo stato di consistenza dei beni mobili, immobili, strumentali e la natura giuridica del possesso;
- c) i rapporti giuridici, attivi e passivi, e i procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria;
- d) i progetti/interventi in corso di realizzazione.

5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il commissario straordinario si avvale del personale in servizio degli enti da accorpate.

6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare entro i successivi centoventi giorni, previa deliberazione della Giunta regionale, sulla base di conforme parere rilasciato dalle competenti commissioni consiliari, si provvede:

- a) all'istituzione dell'ente regionale conseguente alla procedura di accorpamento;
- b) al conferimento dei beni mobili, immobili, strumentali con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpate<sup>(2)</sup>.

7. Le funzioni attribuite dalla normativa vigente agli enti accorpate secondo le procedure di cui al presente articolo, continuano ad essere esercitate con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, dai rispettivi enti incorporanti.

8. Con deliberazione della Giunta regionale è approvata la dotazione organica dell'ente regionale accorpante.

9. Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione delle attività avviate dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie prosegue in capo alle corrispondenti strutture degli uffici incorporanti.

10. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo degli enti accorpate o riordinati non subisce interruzioni e il personale stesso conserva la posizione giuridica ed economica in godimento presso l'ente di appartenenza all'atto del trasferimento all'ente incorporante.

11. Per gli enti di cui al successivo *articolo 7* i tempi di attuazione degli aspetti procedurali di cui al presente articolo sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale.

---

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 5 agosto 2013, n. 291*.

(3) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153*.

Normativa regionale  
L.R. 16 maggio 2013, n. 24.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

---

**Art. 4** *Nomine, requisiti e compensi.*

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'*articolo 34, comma 1, lettera e) dello Statuto regionale*, provvede alle nomine degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui alla presente legge di riordino, previo bando pubblico e valutazione da parte di una commissione.
  2. Nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari e della *legge 6 novembre 2012 n. 190*, i componenti degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1, devono possedere requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, in relazione all'incarico da ricoprire ed all'importanza dell'ente; il revisore unico dei conti deve possedere i requisiti di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39* (Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la *direttiva 78/660/CEE* e la *direttiva 83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*) e s.m.i.
  3. Non possono essere nominati negli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1 coloro che abbiano riportato sentenze di condanna penale passate in giudicato.
  4. Non possono essere nominati negli organi, monocratici e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali di cui al comma 1, coloro che svolgono una delle predette cariche in altro ente regionale.
  5. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo per gli incarichi relativi alle nomine di cui al comma 1, tenendo in considerazione i livelli di complessità della gestione, la professionalità e l'esperienza richiesta nel rispetto della normativa vigente statale e regionale. I relativi oneri gravano sui bilanci degli enti riordinati.
- 

**Art. 5** *Accorpamento dei consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale* <sup>(9)</sup>.

1. Al fine di migliorare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali, i consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale di cui alla *legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38* sono accorpati in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato CORAP.
2. I consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, di cui alla *legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38* sono accorpati nel Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, con sede in Catanzaro, secondo le procedure di cui all'*articolo 3* della presente legge.
3. Il CORAP è articolato in Unità operative ubicate nelle città di Lamezia Terme, Reggio Calabria, Cosenza, Crotona e Vibo Valentia che assicurano l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche delle aree di sviluppo industriale di rispettiva pertinenza territoriale.

Normativa regionale  
L.R. 16 maggio 2013, n. 24.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

---

4. Le funzioni attribuite ai Consorzi provinciali per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale dalla normativa regionale e nazionale vigente, continuano ad essere esercitate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal CORAP, con le inerenti risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione dei consorzi <sup>(5)</sup>.

5. A decorrere dalla data di approvazione della presente legge, è disposta la proroga quinquennale dell'efficacia degli strumenti urbanistici delle relative aree industriali vigenti e dei vincoli connessi, che s'intendono rinnovati.

---

(4) L' *art. 2, comma 11, L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, ha disposto che l'accorpamento dei Consorzi, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato *articolo 2*.

(5) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153*.

---

#### **Art. 6** *Organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive.*

1. Sono organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive:

- a) il direttore generale;
- b) il comitato di programmazione;
- c) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.

2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui al precedente *articolo 4*. Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'*articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*.

3. Il direttore generale:

- a) svolge le funzioni amministrative di cui all'*articolo 16 del D.Lgs. 165/2001*;
- b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.

4. Il comitato di programmazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:

- a) due componenti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle attività produttive e dell'assessore al bilancio;
- b) quattro componenti designati dalle associazioni regionali delle categorie degli industriali, della cooperazione, dell'agricoltura e dell'artigianato;
- c) cinque componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale espressione dei territori dove sono ubicate le aree di sviluppo industriale.



Normativa regionale  
L.R. 16 maggio 2013, n. 24.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

---

5. Il comitato esprime parere sul bilancio annuale del Consorzio regionale e sugli strumenti di pianificazione urbanistica delle aree e sul programma triennale di interventi e lavori e dei suoi aggiornamenti annuali.
  6. La nomina dei componenti del comitato di programmazione è a titolo onorifico e gratuito.
  7. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dal Consorzio regionale entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi.
- 

**Art. 7 Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale <sup>(6)</sup>.**

1. È istituita l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, ente ausiliario della regione in materia di edilizia residenziale pubblica, con l'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con *legge regionale 30 agosto 1996, n. 27* (Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica), secondo la procedura di cui all'*articolo 3* della presente legge per le quali il Presidente della Giunta regionale nomina entro 60 giorni i Commissari per la gestione ordinaria e straordinaria.
2. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale elabora proposte in ordine alla destinazione ed alla localizzazione delle risorse finanziarie riservate all'edilizia residenziale pubblica, cura la realizzazione di specifici programmi di edilizia residenziale pubblica.
3. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale ha sede nella città di Catanzaro ed è articolata in Distretti territoriali ubicati nelle città di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotona e Vibo Valentia; essa opera quale ente tecnico operativo a supporto delle attività del dipartimento competente in materia di lavori pubblici della Regione Calabria.
4. All'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale sono conferite le competenze e le funzioni delle cinque Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con *legge regionale n. 27/1996* e s. m. i.
5. Sono organi dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale:
  - a) il direttore generale;
  - b) il comitato di indirizzo;
  - c) il collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti <sup>(7)</sup>.
6. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'*articolo 4*. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'*articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148* <sup>(8)</sup>.

Normativa regionale  
L.R. 16 maggio 2013, n. 24.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

---

7. Il direttore generale:

- a) svolge le funzioni amministrative di cui all'*articolo 16 del D.Lgs. 165/2001*;
- b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative;
- c) è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore tecnico i quali forniscono pareri obbligatori e provvedono agli atti relativi alle rispettive competenze. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati a seguito di procedura ad evidenza pubblica con provvedimento del direttore generale. La revoca o la sostituzione del direttore generale comporta la contemporanea cessazione dall'incarico del direttore amministrativo e del direttore tecnico.

8. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:

- a) il presidente e un componente, nominati dal Presidente della Giunta regionale;
- b) due componenti nominati dal Consiglio regionale;
- c) un componente nominato dall'ANCE regionale.

9. La nomina dei componenti del comitato di indirizzo è a titolo onorifico gratuito.

10. Il comitato di indirizzo esprime parere sulla programmazione triennale degli interventi e sui piani annuali di attuazione.

11. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare <sup>(6)</sup>.

---

(6) L' *art. 2, comma 12, L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, ha disposto che l'accorpamento delle Aziende, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato *articolo 2*.

(7) Lettera così sostituita dall' *art. 14, comma 1, lettera a), L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 16, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «c) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.».

(8) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1, lettera b), L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 16, comma 1 della medesima legge*).

(9) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1, lettera c), L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 16, comma 1 della medesima legge*).

---

**Art. 8 Azienda Calabria Lavoro <sup>(10)</sup>.**

1. All'Azienda Calabria Lavoro, di cui alla *legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5* (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del *decreto legislativo 23*

Normativa regionale  
L.R. 16 maggio 2013, n. 24.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

---

dicembre 1997, n. 469) è accorpata la Fondazione FIELD, di cui all'*articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8* (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - *art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002*), secondo la procedura di cui all'*articolo 3* della presente legge, con attribuzione delle funzioni già assegnate dalle leggi regionali istitutive.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'ente accorpato ad Azienda Calabria Lavoro decadono.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'organo di vertice di Azienda Calabria Lavoro è nominato commissario straordinario per la realizzazione delle procedure di accorpamento ai sensi del precedente *articolo 3* della presente legge <sup>(10)</sup>.

4. L'Azienda Calabria Lavoro svolge le funzioni istituzionali attribuite dalla *legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5*, quelle proprie della Fondazione FIELD di cui all'*articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8* a seguito dell'incorporazione, e le seguenti:

a) è preposta allo svolgimento di attività tecnico-gestionali a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione in materia di servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale;

b) cura, in particolare, la progettazione di politiche per il lavoro e di programmi operativi per il mercato del lavoro regionale nonché l'attuazione e la gestione degli strumenti relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione;

c) fornisce assistenza tecnica con riferimento al sistema dei servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale.

5. Azienda Calabria Lavoro progetta, coordina e gestisce attività e progetti volti a favorire una più efficace utilizzazione delle risorse comunitarie e progetta e realizza interventi per l'occupazione e la formazione, a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione.

6. Azienda Calabria Lavoro opera in integrazione con il dipartimento competente in materia di lavoro e con il dipartimento competente in materia di cultura ed istruzione della Regione Calabria e raccorda la propria azione con tutti i soggetti, sia pubblici che privati, che operano in campi di intervento analoghi, affini o complementari, attivando le opportune forme di cooperazione e collaborazione.

---

(10) L' *art. 2, comma 13, L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, ha disposto che l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato *articolo 2*.

(11) Vedi, anche, il *D.P.G.R. 11 settembre 2013, n. 121*.

---

**Art. 9 Ente per i Parchi marini regionali.**

Normativa regionale  
L.R. 16 maggio 2013, n. 24.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

---

1. È istituito l'Ente per i Parchi marini regionali, ente strumentale della Regione preposto allo svolgimento di funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali, con particolare riferimento ai parchi marini regionali, con sede in Catanzaro.
  2. L'Ente per i Parchi marini regionali svolge attività tecnico- operative relative alla gestione dei parchi marini regionali.
  3. All'Ente per i Parchi marini regionali sono attribuite le funzioni svolte dagli enti gestori dei cinque Parchi marini regionali di cui alla *L.R. n. 9/2008*, alla *L.R. n. 10/2008*, alla *L.R. n. 11/2008*, alla *L.R. n. 12/2008* e alla *L.R. n. 13/2008*.
  4. Nel decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione dell'Ente per i Parchi marini regionali è determinata l'ubicazione della sede operativa, che assicura l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche dei parchi marini regionali nel territorio di competenza.
  5. L'Ente per i Parchi marini regionali si raccorda, in modo organico, con il dipartimento competente in materia di ambiente e con il dipartimento competente in materia di urbanistica e governo del territorio della Regione Calabria.
  6. Sono organi dell'Ente per i Parchi marini regionali:
    - a) il direttore generale;
    - b) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.
  7. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'*articolo 4*. Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'*articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*.
  8. Il direttore generale:
    - a) svolge le funzioni amministrative di cui all'*articolo 16 del D.Lgs. 165/2001*;
    - b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.
  9. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dall'Ente per i Parchi marini regionali, entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.
- 

**Art. 10** *Fondazione Calabresi nel mondo: procedure di liquidazione* <sup>(12)</sup>.

Normativa regionale  
L.R. 16 maggio 2013, n. 24.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

---

1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel Mondo, di cui all'*articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19* secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.
2. La Giunta regionale è autorizzata, entro il 31 dicembre 2015, al compimento degli atti di competenza regionale necessari, previa presentazione da parte del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva <sup>(12)</sup>.

---

(12) Articolo così sostituito dall'*art. 5, comma 17, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10* della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Fondazione Calabresi nel mondo: procedure di liquidazione. 1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel mondo, di cui all'*articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19* secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.

2. La Giunta regionale è autorizzata, entro il 31 dicembre 2013, previa la presentazione del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo, di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva, al compimento degli atti di competenza regionale necessari.».

(13) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 7 luglio 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 7, comma 1*, della medesima legge).

---

### **Art. 11** *Servizi ed assistenza finanziaria alle imprese.*

1. Il comma 6 dell'*articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9* (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, *art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002*), è sostituito dal seguente:  
"6. - Sono organi di FINCALABRA S.p.A.:  
a) il consiglio di amministrazione composto da cinque membri, tra cui il Presidente, di cui tre nominati dal Presidente della Giunta regionale, individuati tra persone in possesso di requisiti di elevata professionalità e comprovata esperienza quinquennale nelle materie afferenti alle funzioni di competenza dell'ente due membri, componenti indipendenti, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 delle disposizioni di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385* e s.m.i. (T.U.B.), nominati dal Consiglio regionale, che svolgono una funzione di supervisione strategica e vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.  
b) il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi, di cui il Presidente e un membro effettivo nominati dal Consiglio regionale ed un membro effettivo ed uno supplente nominato dalla Giunta regionale. Il compenso dei componenti supplenti del collegio sindacale è corrisposto solo in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo;

Normativa regionale  
L.R. 16 maggio 2013, n. 24.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

---

2. Dopo il comma 6 dell'*articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9*, per come sostituito dalla presente legge, è aggiunto il seguente comma: "6-bis. - È, altresì, istituito un comitato d'indirizzo, composto da cinque membri di comprovata professionalità nei settori di competenza della società, nominati dal Presidente della Giunta regionale, due su designazione del Consiglio regionale, due su designazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle attività produttive, ed uno, con funzioni di presidente, designato dall'associazione regionale degli imprenditori industriali calabresi. Il comitato di indirizzo esprime pareri sulla programmazione degli interventi e sui piani di attuazione. La partecipazione al comitato è onorifica".

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fincalabra, socio unico della società "Calabria impresa e territori s.r.l.", deve provvedere alla messa in liquidazione della società "Calabria impresa e territori s.r.l.". L'operazione di liquidazione dovrà, comunque, concludersi entro il 31 dicembre 2014, garantendo la salvaguardia dei livelli occupazionali dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato della società "Calabria impresa e territori s.r.l." posta in liquidazione, in servizio al 31 dicembre 2012, attraverso il loro trasferimento alla società Fincalabra S.p.A., sulla base di specifico piano industriale che deve garantire l'equilibrio economico-finanziario della società <sup>(14)</sup> <sup>(15)</sup>.

---

(14) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 18, lettere a) e b), L.R. 30 dicembre 2013, n. 56*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10* della medesima legge) e dall'*art. 3, comma 2, L.R. 7 luglio 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 7, comma 1*, della medesima legge).

(15) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 19 maggio 2014, n. 206*.

---

#### **Art. 12** *Procedura di liquidazione della COMAC s.r.l.*

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle normative vigenti in materia, è autorizzato a porre in liquidazione la società consortile COMAC s.r.l., posseduta per il 77,61 per cento dalla Regione Calabria; la Giunta regionale è autorizzata, altresì, al compimento degli atti di competenza regionale necessari all'estinzione della predetta società che deve concludersi entro il 31 dicembre 2013.

---

#### **Art. 13** *Agricoltura, montagne e foreste.*

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere, attraverso l'esercizio dei poteri del fondatore e previa modifica statutaria, alla riorganizzazione della Fondazione Mediterranea Terina che dovrà perseguire unicamente compiti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale,

Normativa regionale  
L.R. 16 maggio 2013, n. 24.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

---

trasferimento tecnologico e divulgazione scientifica nel settore della qualità agroalimentare, della sicurezza alimentare e della salute, nonché compiti di certificazione delle produzioni tipiche e di qualità, da sviluppare coerentemente con la vigente normativa in materia.

2. Dopo le modifiche statutarie, per garantire il corretto funzionamento della Fondazione, nonché i livelli occupazionali esistenti, l'organo preposto provvederà alla ripartizione del personale che dovrà garantire le attività di cui al comma 1 e di quello necessario che si occuperà della gestione del patrimonio da trasferire in altri enti, aziende e società regionali.

3. Sono abrogati i commi 6-bis, 6-ter dell'*articolo 2 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9* (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio).

---

---

#### **Art. 14** *Procedura di liquidazione della SIAL servizi S.p.A.*

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle leggi vigenti in materia, è autorizzata a porre in liquidazione la società Sial servizi S.p.A., posseduta interamente dalla Regione Calabria, entro la data del 31 dicembre 2013.

---

---

#### **Art. 15** *Approvazione degli atti fondamentali degli enti.*

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari, i seguenti atti:

- a) statuto;
- b) regolamento di organizzazione e funzionamento;
- c) regolamento di contabilità e dei contratti, ai sensi del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) e s.m.i;
- d) programma annuale delle attività;
- e) bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale; conto consuntivo annuale; provvedimento di assestamento del bilancio annuale;
- f) dotazione organica e sue variazioni;
- g) alienazione e acquisto di immobili;
- h) accensione di mutui e prestiti.

Normativa regionale  
L.R. 16 maggio 2013, n. 24.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

---

2. Il parere di cui al comma 1, viene formulato entro trenta giorni dal ricevimento, decorso tale termine, s'intende favorevolmente espresso.

3. Gli atti amministrativi e di gestione che comportano spesa devono essere inviati entro dieci giorni dalla loro adozione al competente dipartimento della Giunta regionale, nei successivi trenta giorni possono essere richiesti chiarimenti o eventuali integrazioni, in tal caso il termine su indicato s'interrompe e decorre nuovamente dalla data di ricevimento del riscontro al controllo richiesto.

---

---

#### **Art. 16** *Attività di indirizzo, controllo e vigilanza.*

1. La Regione svolge attività di indirizzo, controllo e di vigilanza in relazione all'espletamento delle funzioni regionali conferite, nonché sul relativo andamento finanziario, acquisendo annualmente gli atti e i dati relativi alla gestione delle complessive risorse attribuite per l'esercizio delle funzioni, ai fini della verifica dei criteri di massima razionalizzazione e di equilibrio finanziario.

2. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo, definisce, separatamente per ciascun ente regionale conseguente alle procedure di accorpamento di cui alla presente legge:

- a) gli indirizzi programmatici e gli obiettivi dell'attività dell'ente;
  - b) le modalità di raccordo con i dipartimenti regionali e con la Giunta regionale;
  - c) i livelli di autonomia procedurale e gestionale ed i poteri del direttore generale dell'ente;
  - d) eventuali assetti organizzativi e funzionali;
  - e) le modalità di assegnazione e di reperimento delle risorse finanziarie, strumentali ed umane;
  - f) le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell'ente ed al perseguimento degli scopi, sulla base di una valutazione operata con gli organi decisori sulle concrete esigenze annuali e pluriennali;
  - g) le forme di controllo sui risultati, sull'attività e sulla gestione.
- 
- 

#### **Art. 17** *Finanziamento delle attività.*

1. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordinati di cui alla presente legge, utilizzano le dotazioni umane e patrimoniali loro attribuite a seguito delle procedure di accorpamento disciplinate dagli *articoli da 3 a 9* della presente legge.



Normativa regionale  
L.R. 16 maggio 2013, n. 24.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

---

2. La gestione finanziaria degli enti regionali conseguente alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge è improntata ai criteri di efficacia, trasparenza ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.

3. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge, realizzano i propri compiti e provvedono alla gestione del personale mediante le seguenti entrate:

- a) contributi ordinari della Regione;
- b) contributi dello Stato;
- c) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle funzioni e compiti assegnati;
- d) proventi derivanti da specifici progetti con finanziamenti regionali, statali e della Comunità europea;
- e) contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e da normative comunitarie;
- f) risorse derivanti da atti di programmazione negoziata, ripartite e assegnate in conformità alle rispettive discipline in materia;
- g) finanziamenti previsti in altre disposizioni regionali specifiche.

4. Sulla base di richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi, può essere altresì prevista l'erogazione di contributi straordinari.

---

---

#### **Art. 18** *Risorse umane e strumentali.*

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali, - gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge sono dotati di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio, nel rispetto di quanto stabilito nei rispettivi regolamenti di organizzazione.

2. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge, per l'espletamento delle attività, si avvalgono del personale degli enti accorpati di cui agli articoli da 5 a 9 della presente legge e del personale appartenente ai ruoli della Regione in possesso di specifiche competenze tecniche ed operative, per il perseguimento degli obiettivi assegnati; gli enti accorpanti si organizzano per aree di intervento, da individuare previa intesa con i dipartimenti regionali interessati per materia.

---

---

#### **Art. 19** *Controllo di gestione e sistemi contabili.*

Normativa regionale  
L.R. 16 maggio 2013, n. 24.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

---

1. I controlli di gestione e sistemi contabili degli enti di cui alla presente legge sono esercitati dall'Organo di revisione contabile e dell'Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della performance della Regione Calabria, ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali vigenti e dalle disposizioni di principio contenute nel *decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150* (Attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).
  2. Gli organi di cui al comma 1 trasmettono gli atti relativi al controllo esercitato al dipartimento regionale competente per materia.
  3. I soggetti di cui alla presente legge adottano sistemi contabili in conformità alle norme di cui al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* e s.m.i.
- 
- 

**Art. 20** *Revoca e scioglimento.*

1. Qualora gli organi di amministrazione dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, pongano in essere gravi irregolarità, ovvero strategie differenti rispetto alle finalità istituzionali della Regione, ovvero non rispettino le norme vigenti in materia o le direttive dell'organo di governo regionale, sono revocati o sciolti con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di amministrazione.
  2. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte dell'organo di controllo dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, ovvero la violazione delle norme vigenti in materia, l'organo di controllo è revocato o sciolto con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di controllo.
- 
- 

**Art. 21** *Adozione degli statuti e dei regolamenti.*

1. Gli enti conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge adottano il proprio statuto entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi e, nei trenta giorni successivi, i propri regolamenti di organizzazione e funzionamento, e amministrativo-contabile.
- 
-

Normativa regionale  
L.R. 16 maggio 2013, n. 24.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

**Art. 22** *Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 20/1999.*

1. Alla *legge regionale 3 agosto 1999, n. 20* (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - A.R.P.A.C.A.L), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'*articolo 9* è sostituito dal seguente:

"1. Sono organi dell'ARPACAL:

a) il comitato regionale d'indirizzo;

b) il direttore generale;

c) il revisore unico dei conti."

b) sono abrogati gli *articoli 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9quinques*;

c) il comma 2 dell'*articolo 10* è sostituito dal seguente:

"2. Il comitato regionale d'indirizzo è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;

b) l'assessore all'ambiente;

c) l'assessore alla sanità;

d) il Presidente dell'UPI regionale o suo delegato;

e) il Presidente dell'Anci regionale o suo delegato"

d) l'*articolo 11* è sostituito dal seguente:

"1. Il direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, con le modalità di cui all'*articolo 6, comma 5*, dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. È scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore ambientale, maturate per un periodo superiore al quinquennio.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale é regolato dal contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata del Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale. L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali.

3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPACAL ed esercita tutti i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del comitato regionale di indirizzo, di cui all'*articolo 10* della presente legge.

4. Il direttore generale provvede, in particolare, ai seguenti compiti inerenti:

a) l'adozione del regolamento di cui all'*articolo 13*;

b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;

c) la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali;

e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;

f) la gestione del patrimonio e del personale dell'ARPACAL;

g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito nucleo di valutazione, su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;

h) la redazione e l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni;

Normativa regionale  
L.R. 16 maggio 2013, n. 24.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

---

- i) la stipula di contratti e convenzioni;
- j) le relazioni sindacali;
- k) tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.

5. Il direttore generale nomina con provvedimento motivato:

a) il direttore scientifico tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche e private e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità;

b) il direttore amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, abbia svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.

6. Per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il direttore generale il direttore scientifico e il direttore amministrativo, si rimanda, in via generale, agli *articoli 4, 5 e 6 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2* e s.m.i., riguardanti le figure del direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle ASL della Calabria.

7. Spetta, altresì, al direttore generale definire i compiti specifici di ciascuno nel regolamento generale.

8. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore scientifico e del direttore amministrativo è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli *articoli 14 e 15 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11* (Piano Regionale per la Salute 2004/2006)".

e) L'*articolo 12* è sostituito dal seguente:

#### **Art. 12**

*Revisore unico dei conti.*

1. Presso l'ARPACAL è istituito il revisore unico dei conti.

2. Il revisore unico dei conti, designato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore all'ambiente, è scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Il direttore generale dell'ARPACAL provvede alla nomina del revisore unico dei conti con specifico provvedimento e lo convoca per la prima seduta. Il revisore unico dei conti dura in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.

3. Il revisore unico dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ARPACAL ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. Il revisore unico dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ARPACAL.

4. Al revisore unico dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta regionale ed una indennità annua lorda fissata in misura pari al 15 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'ARPACAL.

5. La nomina del revisore unico dei conti in sostituzione di quello decaduto o revocato, dimissionario o deceduto, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso".

2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono gli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo, direttore scientifico e i membri del collegio dei revisori, permangono nelle funzioni fino alla naturale scadenza dei rispettivi contratti.

Normativa regionale  
L.R. 16 maggio 2013, n. 24.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

---

---

**Art. 23** *Abrogazioni.*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi abrogate, laddove non espressamente già indicato o in quanto non compatibili con la presente legge:

- a) *legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 ad esclusione dell'articolo 20 <sup>(16)</sup>;*
  - b) *legge regionale 2 maggio 2001, n. 7;*
  - c) *legge regionale 30 agosto 1996, n. 27;*
  - d) *L.R. n. 9/2008, L.R. n. 10/2008, L.R. n. 11/2008, L.R. n. 12/2008 e L.R. n. 13/2008.*
- 

(16) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, L.R. 18 dicembre 2013, n. 51*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della medesima legge).

---

**Art. 24** *Norma finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge derivano risparmi di spesa che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal *decreto legge 95/2012*, convertito con modificazioni dalla *legge 135/2012*.

---

---

**Art. 25** *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

---

---

**L.R. 16 maggio 2013, n. 25.*****Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.***

---

Publicata nel B.U. Calabria 16 maggio 2013, n. 10, S.S. 24 maggio 2013, n. 2.

---

**Art. 1** *Istituzione Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna.*

1. È istituita, ai sensi del comma 3 dell'*articolo 54 dello Statuto della Regione Calabria*, l'Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna, denominata Azienda Calabria Verde, ente strumentale della Regione Calabria, munito di personalità giuridica di diritto pubblico non economico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria.

2. L'Azienda Calabria Verde di cui al comma 1 è soggetta al vincolo del pareggio di bilancio, tramite l'equilibrio tra costi e ricavi; nelle entrate sono compresi i trasferimenti di risorse finanziarie comunitarie, statali, regionali e di altri enti, le tariffe o i corrispettivi per i servizi resi e i proventi dell'attività economica svolta. Esercita le funzioni e le attività di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di foreste, forestazione e politiche della montagna.

---

**Art. 2** *Soppressione delle Comunità montane calabresi.*

1. Le Comunità montane della Regione Calabria, disciplinate dalla *legge regionale 19 marzo 1999, n. 4* (Ordinamento delle Comunità Montane e disposizioni a favore della montagna) e s.m.i. sono soppresse e poste in liquidazione.

2. Le funzioni delle soppresse Comunità montane, trasferite ai sensi del comma 3 del presente articolo, sono esercitate in modo da assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia, in coerenza con le esigenze di contenimento della spesa pubblica previste dalla legislazione regionale e statale vigente in materia.

3. Le funzioni di cui al comma 2, per come indicate dall'*articolo 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali), sono così ripartite:

a) quelle proprie delle soppresse Comunità montane sono trasferite alla Regione e sono esercitate in forma unitaria, per la stessa Regione, dall'Azienda Calabria Verde di cui all'*articolo 1*;

Normativa regionale  
L.R. 16 maggio 2013, n. 25.

Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.

---

b) quelle proprie di altri enti ed esercitate, per delega o conferimento, dalle soppresse Comunità montane, sono restituite agli enti medesimi, in ragione del territorio di riferimento. Tuttavia, per assicurare il livello ottimale di svolgimento unitario delle funzioni restituite e il maggiore contenimento possibile della spesa pubblica, gli enti locali possono esercitare tali funzioni delegandole all'Azienda Calabria Verde di cui all'*articolo 1* o, in alternativa, nelle forme previste dall'*articolo 30 del D.Lgs. 267/2000*, secondo modalità stabilite, nell'ambito delle rispettive competenze, dallo Stato o dalla Regione; la Regione opera secondo convenzioni da approvare a cura della Giunta regionale.

4. Gli enti locali facenti parte di una soppressa Comunità montana, succedono, secondo criteri di cui all'*articolo 50 della L.R. n. 4/1999* alla stessa ad ogni effetto, anche processuale, in tutte le situazioni giuridiche attive e passive esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, non trattenute ed estinte nell'ambito della procedura di liquidazione di cui all'*articolo 3*, anche a mezzo di previo accordo transattivo con i creditori su piani di rientro pluriennali.

5. La soppressione delle Comunità montane non fa venir meno i benefici e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali in favore dei rispettivi territori montani, per come individuati nell'*articolo 6, comma 2, della L.R. n. 4/1999* e s.m.i.

6. La Regione comunica al Ministero dell'Interno l'elenco degli enti, ivi inclusa la Regione medesima, destinatari dei trasferimenti erariali già erogati in favore delle soppresse Comunità montane ai sensi dell'*articolo 2-bis della legge n. 189 del 4 dicembre 2008* (Conversione in legge del decreto legge n. 154 del 7 ottobre 2008, recante "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali") ed individua, altresì, la percentuale dei fondi a ciascuno di essi spettanti, in ragione dell'effettivo subentro nei rapporti giuridici delle Comunità montane, in forza delle disposizioni della presente legge.

---

### **Art. 3** *Liquidazione delle Comunità montane calabresi.*

1. La Giunta regionale, ai fini della liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti giuridici, attivi e passivi, nomina, scegliendoli tra i dirigenti ed i funzionari di comprovata competenza a tempo indeterminato in servizio presso le Comunità montane interessate, un Commissario liquidatore per ogni Comunità montana soppressa. L'incarico di Commissario liquidatore, il quale esercita le funzioni finalizzate alla liquidazione della Comunità, è conferito entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge e ha validità fino al 31 dicembre 2014, data entro la quale la procedura di liquidazione deve essere completata. Il Commissario presta la propria opera continuando a percepire la retribuzione in godimento precedentemente l'incarico; allo stesso sarà liquidata un'indennità annuale pari a quella prevista dalla contrattazione decentrata per l'affidamento di specifiche responsabilità (art. 15 CCNL 01.04.1999 enti locali). Il compenso in questione è da intendersi comprensivo di ogni altro emolumento eventualmente dovuto a qualsiasi titolo e con esclusione di ogni altra indennità aggiuntiva. In caso di assoluta mancanza di personale idoneo a ricoprire il ruolo di

Normativa regionale  
L.R. 16 maggio 2013, n. 25.

Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.

---

Commissario liquidatore all'interno della Comunità montana interessata, la Giunta regionale provvede alla nomina del Commissario scegliendolo tra i dirigenti ed i funzionari in servizio presso i Dipartimenti della Giunta regionale <sup>(2)</sup>.

2. La Giunta regionale, al fine di coordinare, supportare e vigilare l'attività dei Commissari nominati ai sensi del comma 1 del presente articolo, le cui funzioni liquidatorie riguardano comunità le cui sedi ricadono all'interno del territorio di una stessa provincia, nomina, contemporaneamente ai commissari di cui al comma 1, un Commissario coordinatore della gestione liquidatoria per ogni singola provincia.

3. I Commissari coordinatori della gestione liquidatoria esercitano, per le province di propria competenza, funzioni di raccordo, coordinamento e vigilanza a supporto dell'attività dei Commissari di cui al comma 1 e riferiscono direttamente alla Giunta regionale sull'attività prestata e sull'attività liquidatoria dei Commissari delle comunità della provincia. I commissari coordinatori restano in carica fino al termine indicato nel comma 1 del presente articolo e percepiscono per l'attività prestata il compenso di cui all'*articolo 82, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000*, così come determinato dal *Decreto del Ministero dell'interno n. 119 del 4 aprile 2000* e s.m.i. per i Sindaci dei comuni compresi tra i 5.001 e 10.000 abitanti. Il compenso in questione, che è da intendersi comprensivo di ogni altro emolumento eventualmente dovuto a qualsiasi titolo e con esclusione di ogni altra indennità, non può in ogni caso essere superiore ai 2.500 euro netti mensili e va opportunamente ridotto a tale cifra ove superasse l'importo indicato.

4. Entro il termine del 31.03.2014, ogni Commissario liquidatore:

a) provvede per quanto riguarda l'estinzione delle poste passive utilizzando a tal fine le poste attive a disposizione, anche mediante alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, se necessario, attenendosi a quanto indicato e programmato nel "piano di liquidazione" di cui al comma 5 del presente articolo;

b) trasferisce, attenendosi al criterio di cui all'articolo 2, comma 3, in favore dell'Azienda Calabria Verde, ovvero in favore degli enti locali titolari, secondo quanto indicato nel "piano di trasferimento" di cui al comma 5 del presente articolo:

1. le funzioni già esercitate dalle sopresse comunità montane ed il personale ancora in forza alla data del 31.03.2014, che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data, anche in applicazione di quanto disposto dall'*articolo 2 della Legge n. 135/2012*, nell'ambito delle misure che le pubbliche amministrazioni debbono adottare in relazione alle situazioni di sovrannumero ed avviando le relative procedure. Il trasferimento investe tutte le funzioni, le risorse ed il personale non strettamente necessari alla gestione liquidatoria della comunità ed ha la decorrenza di cui al comma 3 dell'articolo 13, ovvero 1° aprile 2014;

2. i rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite, ed in particolare le poste attive e passive residue all'esito delle operazioni di cui alla lettera a), secondo quanto indicato al comma 5, nonché le altre risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, incluse le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità, i quali sono assoggettati al regime giuridico di cui all'*articolo 11 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20* (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria) ove trasferiti all'Azienda Calabria Verde di cui all'articolo 1 della presente legge. Le risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità,



Normativa regionale  
L.R. 16 maggio 2013, n. 25.

Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.

---

rimangono in uso alla Comunità, se necessari alla gestione liquidatoria, fino al termine fissato dal comma 3 dell'articolo 13 <sup>(3)</sup>.

5. I trasferimenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del comma 4 del presente articolo sono effettuati sulla base di rispettivi piani di trasferimento approvati dalla Giunta regionale. I piani di trasferimento contengono la ricognizione delle funzioni e dei rapporti giuridici e assegnano, in via definitiva, a ciascun ente destinatario, in proporzione alle funzioni e ai rapporti trasferiti, le risorse umane, finanziarie e strumentali. Fino al trasferimento le funzioni, comprese quelle proprie di ciascuno degli organi delle soppresse comunità montane, sono esercitate, senza soluzione di continuità, dal Commissario liquidatore, che si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali - disponibili e del supporto del Commissario coordinatore della gestione liquidatoria per la provincia di appartenenza. Al personale trasferito all'Azienda Calabria Verde si applica la disposizione del comma 2 dell'*articolo 11* della presente legge. Il passaggio del personale delle soppresse comunità montane presso gli enti di cui al comma 4, lettera b) del presente articolo acquista efficacia ad ogni effetto di legge a partire dal 01.01.2014

<sup>(4)</sup>.

6. Il Commissario, prima della redazione del piano di cui al comma 5 del presente articolo, verifica l'eventuale disponibilità degli enti a ricevere ulteriore personale rispetto a quello trasferito, tenendo conto delle relative funzioni; la Giunta regionale provvede, in sede di approvazione del piano, all'assegnazione del personale richiesto, tenuto conto delle relative qualifiche, fatte salve le esigenze di organico dell'Azienda Calabria Verde.

7. Decorso il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale esercita poteri sostitutivi, ai sensi dell'*articolo 20 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1* (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra finanziaria regionale per l'anno 2006 *art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002*).

8. I dipendenti delle comunità montane soppresse ai sensi dell'*articolo 2*, transitati all'Azienda Calabria Verde ai sensi della presente legge, a domanda possono essere trasferiti alle Unioni di comuni montani che si costituiranno ai sensi dell'*articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito con modifiche nella *legge 7 agosto 2012, n. 135*, in relazione alle funzioni che saranno ad esse eventualmente trasferite.

---

(2) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 19, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10* della medesima legge) e dall'*art. 4, comma 1, L.R. 7 luglio 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 7, comma 1, della medesima legge*).

(3) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 20, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10* della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «4. Entro il termine del 31.12.2013 di cui al comma 1, ogni Commissario liquidatore:

a) provvede all'estinzione delle poste passive utilizzando a tal fine le poste attive a disposizione, anche mediante alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, se necessario;

b) trasferisce, attenendosi al criterio di cui all'*articolo 2*, comma 3, in favore dell'Azienda Calabria Verde, ovvero in favore degli enti locali titolari:

Normativa regionale  
L.R. 16 maggio 2013, n. 25.

Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.

---

1. le funzioni già esercitate dalle soppresse comunità montane ed il personale ancora in forza alla data del 31.12.2013, che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data;

2. i rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite, ed in particolare le poste attive e passive residue all'esito delle operazioni di cui alla lettera a), nonché le altre risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, incluse le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità, i quali sono assoggettati al regime giuridico di cui all'*articolo 11 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20* (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria) ove trasferiti all'Azienda Calabria Verde di cui all'*art. 1* della presente legge.».

(4) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 30 maggio 2014, n. 239*.

---

**Art. 4** *Funzioni e organi dell'Azienda Calabria Verde.*

1. L'Azienda Calabria Verde ha sede legale a Catanzaro e articolazioni territoriali a livello distrettuale ed esercita:

a) le funzioni dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR) non connesse alla procedura di liquidazione in corso;

b) le funzioni già svolte dalle Comunità montane, trasferite ai sensi dell'*articolo 2*, comma 3, lettera a), ovvero delegate ai sensi dell'*articolo 2*, comma 3, lettera b);

c) le attività regionali di prevenzione e lotta agli incendi boschivi di cui alla lettera m) del successivo *articolo 5*, con l'ausilio dei Consorzi di bonifica di cui alla *legge regionale 23 luglio 2003, n. 11* (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica) e s.m.i. ed il supporto della Protezione civile regionale;

d) le attività di servizio di monitoraggio e sorveglianza idraulica della rete idrografica calabrese, da svolgersi a tempo pieno, con l'ausilio del personale di cui alla *legge regionale 28 dicembre 2009, n. 52* (modifiche ed integrazioni alla *legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31* "norme per il reclutamento del personale - presidi idraulici").

2. Nell'ambito delle aree distrettuali individuate ai sensi dell'*articolo 8*, per i compiti di propria competenza ed in coordinamento con l'Autorità di Bacino regionale e con gli altri Dipartimenti regionali competenti, l'Azienda Calabria Verde esegue, altresì, interventi di pertinenza della Regione, volti alla prevenzione e al risanamento dei fenomeni di dissesto idrogeologico anche nelle aree protette statali e regionali mediante accordi di programma.

3. L'Azienda Calabria Verde, nell'esercizio delle funzioni indicate nel presente articolo, impronta la propria gestione anche in senso produttivo, valorizzando il patrimonio e attuando una concreta pianificazione delle attività di amministrazione dei beni ad essa affidati, compresa la valorizzazione industriale ed energetica della filiera foresta-legno, con pratiche improntate alla gestione forestale ecocompatibile.

4. Restano comunque escluse le funzioni assegnate da legge statale a enti locali o autorità statali e da questi non conferite o delegate.

5. Sono organi dell'Azienda Calabria Verde:

a) il Direttore generale;

Normativa regionale  
L.R. 16 maggio 2013, n. 25.

Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.

---

- b) il Comitato Tecnico di Indirizzo;
- c) il Collegio dei sindaci.

6. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, del Dipartimento Bilancio e Patrimonio e del Dipartimento Controlli, esercita la vigilanza sull'Azienda Calabria Verde.

---

---

#### **Art. 5** *Direttore generale.*

1. Il Direttore generale è individuato dalla Giunta regionale tra soggetti aventi i requisiti per assumere l'incarico di dirigente generale ai sensi della *legge regionale 13 maggio 1996, n. 7* e s.m.i. (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) e di accertata esperienza dirigenziale almeno quinquennale. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Forestazione ed il relativo incarico è conferito con contratto di diritto privato per un periodo di tre anni. Il Direttore generale è soggetto a valutazione dei risultati, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi della *L.R. n. 7/1996* e s.m.i. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità.

2. In ogni caso, non può essere nominato Direttore generale:

- a) colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione;
- b) colui che è sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- c) colui che è o è stato sottoposto, anche con procedimento non definitivo, a una misura di prevenzione;
- d) colui che è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, libertà vigilata o provvisoria;
- e) colui che si trovi in situazione di conflitto, anche potenziale, d'interessi;
- f) colui che ricopre incarichi politici in partiti o movimenti, nonché incarichi sindacali, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo biennio;
- g) colui che ricopre incarichi elettivi, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo triennio.

3. Il ricorrere di una delle condizioni indicate al comma 2 determina la decadenza automatica dall'incarico di Direttore generale. La Giunta regionale, dichiarata la decadenza, provvede a nuova individuazione, previa eventuale nomina di un commissario straordinario.

4. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'azienda, tiene conto delle indicazioni del Comitato Tecnico di Indirizzo di cui all'*articolo 6*, compie gli atti necessari per la realizzazione

Normativa regionale  
L.R. 16 maggio 2013, n. 25.

Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.

---

delle finalità dell'azienda, dirige, sorveglia, coordina la gestione complessiva e ne è responsabile.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni; il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore amministrativo e da un Direttore tecnico, i quali partecipano alla direzione dell'azienda, assumono la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del Direttore generale medesimo.

Il Direttore amministrativo e il Direttore tecnico sono nominati dal Direttore generale e scelti tra persone aventi i requisiti ai sensi della *legge regionale n. 7/1996* e s.m.i. Il trattamento economico del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico è equiparato a quello previsto per i dirigenti di settore dei Dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità. Il Direttore amministrativo ed il Direttore tecnico sono soggetti a valutazione dei risultati, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi della *L.R. n. 7/1996* e s.m.i.

6. Il Direttore generale, in particolare, provvede a:

a) deliberare sull'organizzazione degli uffici in attuazione dell'atto aziendale, adottato ai sensi dell'*articolo 9* della presente legge;

b) attuare il programma regionale della forestazione e redigere i relativi piani annuali di attuazione a norma dell'*articolo 6 della legge regionale n. 20/1992*, (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria);

c) approvare il bilancio preventivo e le variazioni da apportare nel corso dell'esercizio;

d) adottare il rendiconto generale, previa relazione del collegio dei sindaci;

e) proporre alla Giunta regionale l'acquisizione di boschi e terreni da rimboschire;

f) deliberare in ordine a concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sulla gestione del patrimonio affidato all'ente o che ne vincolano la disponibilità per una durata superiore ad un anno, ovvero costituiscono diritto obbligatorio a favore di terzi, previa autorizzazione della Regione;

g) deliberare atti e contratti, necessari per le attività aziendali;

h) deliberare sull'accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità;

i) deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni, salvo non incidano su diritti reali inerenti il patrimonio immobiliare affidato;

j) formulare richieste di assegnazione del personale regionale;

k) deliberare su tutti gli altri affari che gli siano sottoposti dal Comitato tecnico d'indirizzo (CTI) di cui all'*articolo 6* della presente legge;

l) coordinare le attività dei Direttori, amministrativo e tecnico, ai quali assegna gli obiettivi annuali, e nominare i responsabili delle strutture operative dell'Azienda regionale;

m) attuare il piano regionale antincendi boschivi, approvato dalla Regione ai sensi della *legge n. 353 del 2000* e seguenti, e la progettazione esecutiva ai sensi dell'*articolo 38 della L.R. n. 20/1992*.

7. Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed f) sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dei Dipartimenti competenti, previa trasmissione ai medesimi Dipartimenti da parte dell'Azienda Calabria Verde con congruo

Normativa regionale  
L.R. 16 maggio 2013, n. 25.

Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.

---

anticipo. Gli atti di cui alle restanti lettere e), g), h), i), j), k), l) ed m) sono soggetti alla trasmissione ai Dipartimenti di cui all'*articolo 4*, comma 6, della presente legge, per l'attività di vigilanza in ragione della rispettiva competenza.

8. In caso di vacanza dell'ufficio, ovvero nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo. Se l'assenza o l'impedimento si protrae oltre sei mesi, si procede alla sua sostituzione.

---

---

#### **Art. 6** *Comitato Tecnico d'Indirizzo.*

1. Il Comitato Tecnico d'Indirizzo (CTI) supporta la definizione delle linee generali di indirizzo strategico dell'azienda, vigila sulla loro attuazione e ne verifica il conseguimento, relazionando alla Giunta regionale, annualmente o su richiesta. Il Comitato adotta un proprio regolamento entro un mese dall'insediamento.

2. Il CTI è nominato con deliberazione della Giunta regionale ed è composto da undici esperti della materia, di cui sei, compreso il presidente, scelti dalla Giunta regionale, quattro designati dalle rappresentanze dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da queste scelti tra soggetti di comprovata esperienza, uno designato da UNCEM Calabria. Il CTI dura in carica tre anni.

3. La partecipazione al CTI è gratuita; ai componenti compete solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, per un massimo di una seduta mensile.

---

---

#### **Art. 7** *Collegio dei sindaci.*

1. Il Collegio dei sindaci è costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, per la durata di anni tre. Il compenso del componente supplente del Collegio è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.

2. Il Collegio esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico.

Normativa regionale  
L.R. 16 maggio 2013, n. 25.

Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.

---

3. Il Collegio esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'azienda, riferendo su di essa, annualmente o dietro richiesta, ai CTI e alla Giunta regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.

4. Ai componenti del collegio dei sindaci sono corrisposti i compensi determinati ai sensi dell'*articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22* (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), diminuiti del 20 per cento.

---

#### **Art. 8** *Distretti territoriali.*

1. Su proposta del Direttore Generale, sentito il CTI che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta decorsi i quali si procede, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione, la Giunta regionale, determina l'articolazione e l'individuazione del numero dei distretti per singola Provincia e definisce la ripartizione del territorio montano e forestale in articolazioni distrettuali in ragione:

a) delle peculiarità della superficie territoriale delle foreste già gestite dall'AFOR, ai sensi della *L.R. n. 20/1992*;

b) degli indicatori fisico-geografici, demografici, patrimoniali e socio economici previsti dall'*articolo 6 della L.R. n. 4/1999* e s.m.i., propri dei territori già interessati dall'esercizio di funzioni delle sopresse Comunità montane;

c) della distribuzione territoriale della forza lavoro idraulico forestale.

---

#### **Art. 9** *Organizzazione.*

1. L'organizzazione dell'Azienda Calabria Verde è contenuta in un atto aziendale adottato dal Direttore generale, nel rispetto delle previsioni normative e di contrattazione collettiva in materia di relazioni sindacali e previa determinazione del fabbisogno di personale, approvato dalla Giunta regionale entro 40 giorni dall'invio da parte del Direttore Generale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente da esprimersi entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione.

2. L'atto aziendale definisce l'organizzazione interna dell'ente ed individua le strutture operative dei distretti territoriali di cui all'*articolo 8*.

3. L'azienda si articola in tre settori:

a) amministrativo;

Normativa regionale  
L.R. 16 maggio 2013, n. 25.

Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.

---

- b) patrimonio e servizi forestali;
- c) prevenzione, antincendio boschivo, tutela, conservazione e sorveglianza idraulica.

4. Ciascun settore si articola in servizi non superiori a due. Il settore c), relativamente alla sorveglianza idraulica, opera di concerto con l'Autorità di Bacino nei modi indicati nella Delib.G.R. n. 602/2010.

5. Nelle more dell'articolazione del territorio in distretti ai sensi all'*articolo 8* e dei trasferimenti di cui ai comma 4, lettera b), dell'*articolo 3* della presente legge, il Direttore generale adotta un atto aziendale provvisorio, anche in ordine al numero dei distretti da istituire per singola Provincia. L'atto aziendale provvisorio, perde ogni efficacia con l'adozione dell'atto aziendale definitivo.

---

---

#### **Art. 10** *Bilanci e rendiconti.*

1. I bilanci e i rendiconti sono soggetti alle disposizioni di cui all'*articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8* (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria). Si applicano i principi della contabilità analitica per centri di costo.

---

---

#### **Art. 11** *Personale.*

1. La pianta organica dell'Azienda Calabria Verde è coperta mediante il personale:

a) transitato dall'AFOR, in liquidazione: personale di cantiere con CCNLUNCCEM - Parte Operai - per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria; personale impiegatizio di cui alla Delib.G.R. n. 281/2004 con CCNL UNCEM - Parte Impiegati - per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria; personale impiegatizio con CCNL del comparto regioni ed autonomie locali;

b) transitato dalle Comunità montane soppresse;

c) trasferito o comandato dalla Regione Calabria, su domanda o d'ufficio;

d) transitato dall'AFOR, in liquidazione: personale di cui alla *legge regionale 28 dicembre 2009, n. 52* (Modifiche ed integrazioni alla *legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31* "Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici") ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 4* comma d) della presente legge.

2. Ciascun dipendente comunque transitato alle dipendenze dell'Azienda rimane sottoposto al regime contrattuale in essere al momento della approvazione della presente legge.

Normativa regionale  
L.R. 16 maggio 2013, n. 25.

Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.

---

3. Sin dall'adozione dell'atto aziendale provvisorio di cui all'*articolo 9*, comma 5, e dalla prima regolamentazione organica, gli incarichi del personale di cui al comma 1 sono attribuiti in base alla nuova organizzazione dell'Azienda Calabria Verde e non riproducono automaticamente incarichi, anche di cantiere, e posizioni organizzative, comprese quelle di livello dirigenziale, già assegnati al medesimo personale negli enti di provenienza, fatte salve qualifiche contrattuali proprie del personale stesso ed i livelli retributivi in godimento alla data di pubblicazione della presente legge, con riferimento alla retribuzione base e tabellare, nonché l'anzianità di servizio maturata alla data medesima. Il personale di cui al precedente comma 1 lettera a) a carico del Piano Attuativo di Forestazione anno 2013, capitolo 12 punto 3 delle previsioni di spesa, all'entrata in vigore della presente legge transita in un ruolo regionale a parte, conservando l'originario regime contrattuale, il cui onere finanziario permane a carico dei Piani annuali di cui all'*articolo 5* comma 6 lettera b) della presente legge.

4. Sino all'approvazione dell'atto aziendale definitivo, l'Azienda Calabria Verde non può procedere a qualsiasi tipo di assunzione, ovvero di trasformazione o modificazione dei rapporti di lavoro in essere. Solo successivamente, può procedere alla copertura dei fabbisogni di personale e alla sostituzione del personale cessato dal servizio, secondo la legislazione vigente, le percentuali stabilite in materia di turn over e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate.

---

#### **Art. 12** *Risorse.*

1. Per la realizzazione dei fini istituzionali, l'Azienda Calabria Verde gestisce anche i relativi progetti da realizzare con l'impiego delle risorse, di competenza dei settori funzionali di riferimento, previste nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013, secondo le relative regole, e di quelle che risulteranno disponibili nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il compenso a titolo di spese generali spettante all'Azienda Calabria Verde per la forestazione e per le politiche della montagna, per gli interventi di cui all'*articolo 2 della L.R. n. 20/1992*, non può superare l'aliquota del 3,5 per cento del relativo costo.

3. I commi 5 e 8 dell'*articolo 28 della L.R. n. 7/2006* sono abrogati.

4. Gli utili netti di gestione risultanti dal conto economico di esercizio e, in particolare, quelli derivanti dalla utilizzazione forestale, nonché dalla vendita del materiale legnoso e dalla gestione, anche mediante concessione, del patrimonio forestale regionale amministrato dall'Azienda ai sensi dell'*articolo 11, comma 1, della L.R. n. 20/1992*, sono destinati, per una quota, al cofinanziamento del compenso a titolo di spese generali per l'esecuzione degli interventi di forestazione e, per altra quota, al bilancio regionale con destinazione vincolata al ripianamento della situazione debitoria dell'AFOR, per come quantificata dal commissario liquidatore.



Normativa regionale  
L.R. 16 maggio 2013, n. 25.

Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.

---

5. La determinazione delle quote di cui al comma 4, è fissata annualmente dalla Giunta regionale, su proposta del direttore generale dell'Azienda Calabria Verde.

6. I risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni della presente legge concorrono al ripianamento della situazione debitoria dell'AFOR, per come quantificata dal Commissario liquidatore.

---

---

### **Art. 13** *Disposizioni transitorie e finali.*

1. In fase di prima applicazione della presente legge, il Direttore generale dell'Azienda Calabria Verde:

a) è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore;

b) predispone, entro quaranta giorni dalla nomina, l'atto aziendale di cui all'*articolo 9*, comma 5; il piano annuale per l'anno 2014, di cui all'*articolo 5*, comma 6, lettera b); il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2014, di cui all'*articolo 5*, comma 6, lettera c).

2. Entro centoventi giorni dalla nomina di cui al comma 1, lettera a), il direttore generale dell'Azienda Calabria Verde adotta le iniziative di cui all'*articolo 9, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22* (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), con le modalità e per gli obiettivi ivi previsti, al fine di conseguire, a partire dal 2014, un risparmio di almeno il 20 per cento rispetto alla spesa per il personale complessivamente sostenuta nell'anno 2011 dall'AFOR in liquidazione.

3. Le funzioni di cui all'*articolo 4*, comma 1, lettere a), b), c) e d), sono esercitate dall'Azienda Calabria Verde a decorrere dall'1 aprile 2014, data a partire dalla quale l'Azienda Calabria Verde acquisisce di diritto la piena operatività gestionale <sup>(5)</sup>.

4. Dalla data di pubblicazione della presente legge regionale decade di diritto il Commissario liquidatore dell'AFOR, posta in liquidazione ai sensi dell'*articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9* (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, *art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002*) ed il relativo contratto a tempo determinato cessa di avere efficacia. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è nominato, con scadenza al 31 dicembre 2014, il nuovo Commissario liquidatore dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR). Nelle more di tale nomina si applica l'*articolo 6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39* (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13). La procedura di liquidazione dovrà essere definitivamente conclusa entro il 31 dicembre 2014.

5. Fino al passaggio di funzioni di cui al precedente comma 3, secondo quanto predisposto con il piano di trasferimento di cui al comma 6, lettera a) del presente articolo, il Commissario

Normativa regionale  
L.R. 16 maggio 2013, n. 25.

Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.

---

liquidatore nominato ai sensi del comma 4, oltre alle funzioni finalizzate alla liquidazione, esercita le attività aziendali di cui all'*art. 4*, comma 1, lettere a), c) e d), avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

6. Il commissario liquidatore dell'AFOR:

a) entro trenta giorni dalla nomina di cui al comma 4, predispone il piano di trasferimento, in favore dell'Azienda Calabria Verde, delle funzioni, delle risorse patrimoniali, strumentali e finanziarie e del personale ancora in forza alla data del 31.12.2013 che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data del 31 dicembre 2012. Tale trasferimento investe tutte le funzioni, le risorse ed il personale non strettamente necessari alla gestione liquidatoria dell'Afor ed ha la decorrenza di cui al comma 3 del presente articolo;

b) entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 4, trasmette alla Giunta regionale, che lo approva previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, un piano di liquidazione nel quale, anche sulla base di quanto previsto all'*articolo 14*, sono indicate le poste attive e quelle passive, nonché le modalità di estinzione di queste ultime, da effettuarsi anche previo accordo transattivo con i creditori su un piano di rientro pluriennale. Il piano deve prevedere che le risorse finanziarie disponibili e le poste attive siano destinate alla copertura delle poste passive ed al ripiano di ogni debito dell'Afor. Il piano deve prevedere, inoltre, che le poste ed i residui attivi, eventualmente ancora presenti dopo tale ripiano, siano acquisite dal bilancio della Regione Calabria.

7. In nessun caso, nel corso della gestione liquidatoria, i debiti pregressi dell'AFOR possono gravare sull'Azienda Calabria Verde.

8. Conclusa la liquidazione, il Commissario liquidatore dell'AFOR trasmette alla Giunta regionale un bilancio finale della liquidazione, la quale a sua volta lo trasmette alla Commissione consiliare competente per il preventivo parere obbligatorio. La Giunta regionale delibera sull'approvazione del bilancio finale della liquidazione, assumendo, altresì, le determinazioni eventualmente necessarie alla chiusura della stessa liquidazione.

9. L'approvazione del bilancio finale della liquidazione determina l'estinzione dell'AFOR e il trasferimento all'Azienda Calabria Verde delle risorse strumentali e finanziarie residue, nonché, del personale impiegato nella gestione liquidatoria, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

10. Sono abrogati i commi 2, 6, 7, 7-bis, 7-ter, 8, 9, 10 dell'*articolo 4 della L.R. n. 9/2007*, nonché tutte le disposizioni di legge regionale incompatibili con quelle della presente legge.

11. Tutte le disposizioni della *L.R. n. 20/1992*, riguardanti l'AFOR e non incompatibili con quelle della presente legge, si applicano all'Azienda Calabria Verde. Tutte le disposizioni della *L.R. n. 4/1999* e s.m.i., riguardanti le funzioni già esercitate dalle sopresse Comunità Montane in materia di forestazione e di politiche della montagna, non incompatibili con quelle della presente legge, si applicano all'Azienda Calabria Verde.

Normativa regionale  
L.R. 16 maggio 2013, n. 25.

Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.

---

12. Nell'ambito del trasferimento di cui al comma 2 dell'*articolo 5 della L.R. n. 9/2007*, così come modificato dall'*articolo 11, comma 12, della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66* (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura), il Commissario liquidatore dell'Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura (A.R.S.S.A.), posta in liquidazione ai sensi dell'*articolo 5, comma 2, della L.R. n. 9/2007*, nel trasferire all'Azienda Calabria Verde il personale preposto al Polo Soprassuoli Boschivi già facente parte del patrimonio dell'A.R.S.S.A. trasferisce, altresì, le risorse finanziarie alla remunerazione del personale in questione, compresi gli accantonati per gli oneri previdenziali.

---

(5) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 21, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10* della medesima legge).

---

#### **Art. 14** *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'*articolo 3*, quantificati in euro 250.000,00 si provvede per l'anno in corso mediante riduzione della disponibilità esistente all'UPB 3.2.04.04 - capitolo 32040409 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2013, che viene ridotta del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 3.2.04.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'*articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli *articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11*, decorrenti dal 1° gennaio 2014, si provvede annualmente con le rispettive leggi regionali di approvazione del bilancio di previsione e leggi finanziarie di accompagnamento, nonché con le risorse derivanti dagli utili netti di gestione dell'Azienda Calabria Verde, per come previsto dal comma 4 dell'*articolo 12*.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'*articolo 13*, comma 1, lettera a), dell'*articolo 5* comma 5, quantificati in euro 100.000,00 si provvede per l'anno in corso mediante riduzione della disponibilità esistente all'UPB 3.2.04.05 - capitolo 2233211 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2013, che viene ridotta del medesimo importo.

5. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 3.2.04.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'*articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*.

---

Normativa regionale  
L.R. 16 maggio 2013, n. 25.

Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.

---

### **Art. 15**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

---

---

**L.R. 20 dicembre 2012, n. 66. (Art. 11)*****Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura.***

---

Publicata nel B.U. Calabria 17 dicembre 2012, n. 23, S.S. 28 dicembre 2012, n. 5.

---

(...)

---

**Art. 11 Disposizioni transitorie e finali.**

1. In fase di prima applicazione il direttore generale dell'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese:

- a) è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
- b) adotta, entro trenta giorni dalla nomina, l'atto aziendale, di cui all'articolo 7, nonché il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera b).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono di diritto il Commissario liquidatore ed il Vice Commissario dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA), posta in liquidazione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, ed i relativi contratti a tempo determinato cessano di avere efficacia. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sono nominati, con scadenza al 31 dicembre 2014, il Commissario liquidatore dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA), ed un sub Commissario, con funzioni anche vicarie, al quale il Commissario delegherà il compimento di specifiche operazioni. Nelle more di tale nomina si applica l'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13). A decorrere dalla data di nomina del Direttore generale il Commissario liquidatore ed il sub Commissario esercitano esclusivamente le funzioni finalizzate alla liquidazione di detta Agenzia (ARSSA) ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9. Alla scadenza degli incarichi di cui al secondo periodo del presente comma, il Direttore generale dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura calabrese assume le funzioni di Commissario liquidatore unico dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA), svolgendo tali funzioni senza percepire compensi aggiuntivi. La procedura di liquidazione dovrà essere conclusa il 31 dicembre 2015.

Normativa regionale  
L.R. 20 dicembre 2012, n. 66. (Art. 11)

Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura.

---

3. La gestione liquidatoria dell'agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura - ARSSA, è svolta in modo da assicurare la distinzione economica e finanziaria della stessa rispetto alla gestione corrente della nuova Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese.
4. Fatta salva qualsiasi misura da intraprendere in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, entro sessanta giorni dalla decorrenza di cui al comma 5, il direttore generale dell'Azienda adotta le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, della L.R. n. 22/2010, con le modalità e per gli obiettivi ivi previsti, al fine di conseguire, a partire dal 2013, un risparmio di almeno il 20 per cento rispetto alla spesa per il personale sostenuta nell'anno 2011 dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - ARSSA, in liquidazione, assumendo come riferimento la spesa rapportata alle unità di personale transitate alle dipendenze dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese.
5. Le funzioni di cui all'articolo 2 sono esercitate dall'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese con decorrenza dal 1° gennaio 2013.
6. Entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 2 il commissario liquidatore dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - ARSSA:
  - a) provvede al trasferimento, in favore dell'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese, delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie come individuate agli articoli 9 e 10, non necessarie al completamento della fase di liquidazione, nel rispetto del regime contrattuale in essere al momento dell'approvazione della presente legge, e con la decorrenza di cui al comma 5;
  - b) trasmette al dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, nonché al dipartimento competente in materia di bilancio, il piano di liquidazione dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - ARSSA, nel quale sono indicate le poste attive e quelle passive nonché le modalità di estinzione di queste ultime, da effettuarsi anche previo accordo transattivo con i creditori su un piano di rientro pluriennale.
7. La Giunta regionale delibera sull'approvazione del piano di liquidazione di cui al comma 6, lettera b), assumendo, altresì, le determinazioni eventualmente necessarie alla chiusura della liquidazione.
8. In nessun caso nel corso della gestione liquidatoria i debiti pregressi dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - ARSSA possono gravare sull'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese.

Normativa regionale  
L.R. 20 dicembre 2012, n. 66. (Art. 11)

Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura.

---

9. Conclusa la liquidazione il commissario liquidatore trasmette ai dipartimenti di cui al comma 6, lettera b), il bilancio finale della liquidazione.
10. La Giunta regionale delibera sull'approvazione del bilancio finale della liquidazione, assumendo, altresì, le determinazioni eventualmente necessarie alla chiusura della liquidazione.
11. L'approvazione del bilancio finale della liquidazione determina l'estinzione dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - ARSSA, e il trasferimento all'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese delle poste attive e delle risorse strumentali e finanziarie residue, nonché del personale impiegato nella gestione liquidatoria da destinare all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2 comma 2.
12. All'articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nell'ambito della liquidazione, il commissario dovrà trasferire all'Ente deputato a svolgere le funzioni di forestazione allorquando costituito, l'intero patrimonio afferente il Polo Soprassuoli Boschivi facente parte del patrimonio dell'ARSSA con il relativo personale preposto, che sarà inquadrato nei ruoli dell'Ente subentrante ed al quale si applicheranno le disposizioni di cui alla legge istitutiva dello stesso".
13. Sono abrogati i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della L.R. n. 9/2007, nonché tutte le disposizioni di legge regionale incompatibili con quelle della presente legge.
14. All'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15, riguardanti l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - ARSSA".
15. I beni immobili e mobili pertinenziali costituenti gli impianti a fune di Lorica e Camigliatello fanno parte, insieme alle relative risorse del patrimonio dell'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura calabrese, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, ed il personale adibito all'esercizio di tali impianti è trasferito alle dipendenze dell'Azienda, ai sensi dell'articolo 10.
16. Alla legge regionale 7 marzo 2000, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche <sup>9)</sup>:
- a) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il prezzo di vendita viene determinato dal Commissario liquidatore o dal sub Commissario liquidatore appositamente delegato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, coadiuvati da due funzionari dell'Agenzia e/o della istituenda Azienda. La stima viene redatta sulla

Normativa regionale  
L.R. 20 dicembre 2012, n. 66. (Art. 11)

Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di  
sviluppo dell'agricoltura.

---

base dei valori agricoli medi di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni con eventuali variazioni in più o in meno entro il 20 per cento in funzioni della peculiarità del fondo";

b) nell'articolo 7, al comma 1-bis, la parola "tre" è sostituita dalla parola "cinque".

17. Per le attività relative ai beni immobili della riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10, 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, in base al disposto dell'articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nei modi e nelle forme previste dalla legge regionale 7 marzo 2000, n. 10 e s.m.i., l'Agenzia può avvalersi della istituenda Azienda.

---

(5) Alinea così corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 2 gennaio 2013, n. 1, S.S. 11 gennaio 2013, n. 3.

---

(...)



**L.R. 19 ottobre 2004, n. 25. (Artt. 34, 39 )*****Statuto della Regione Calabria.***

---

Publicata nel B.U. Calabria 23 ottobre 2004, Suppl. Straord. n. 6 Al B.U. 16 ottobre 2004, n. 19.

---

(...)

**Art. 34***Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale*

## 1. Il Presidente della Giunta regionale:

- a) rappresenta la Regione;
  - b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
  - c) nomina e revoca il Vice Presidente e gli Assessori;
  - d) attribuisce gli incarichi all'interno della Giunta e può revocarli;
  - e) effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce;
  - f) pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale, previo assenso della Giunta;
  - g) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;
  - h) promulga le leggi regionali, indice i referendum previsti dallo Statuto;
  - i) emana i regolamenti regionali approvati dalla Giunta e dal Consiglio;
  - l) sovrintende ai settori ed ai servizi dell'amministrazione anche a mezzo dei componenti della Giunta;
  - m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente;
  - n) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
- 
-

(...)

**Art. 39**

*Iniziativa legislativa*

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.
  2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico- finanziaria.
  3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
  4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.
- 
- 

(...)

**L.R. 4 agosto 1995, n. 39.*****Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione L.R. 5 agosto 1992, n. 13.***

---

Publicata nel B.U. Calabria 11 agosto 1995, n. 85.

---

**Art. 1*****Ambito di applicazione.***

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione nonché degli enti anche economici, e delle aziende da essa dipendenti.
  2. Le disposizioni stesse si applicano, in quanto compatibili, anche alle nomine o alle designazioni di componenti degli organi di enti pubblici quando alla loro nomina concorrono la Regione o gli enti da essa dipendenti. Si applicano, altresì, alle nomine dei componenti degli organi di persone giuridiche e società a partecipazione regionale, nonché alle nomine di organi monocratici di amministrazione straordinaria per le quali è previsto il termine della durata in carica.
  3. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli organi fondamentali della Regione e agli organi in cui si articola il Consiglio regionale.
- 

**Art. 2*****Scadenza e ricostituzione degli organi.***

1. La ricostituzione degli organi di cui al comma 1 dell'articolo 1 deve avvenire in tempo utile affinché il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza degli stessi.
  2. Ove non si provveda nel termine di cui al comma 1, gli organi debbono essere ricostituiti entro il periodo di proroga di cui all'articolo 6.
  3. Nel caso in cui, almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la nomina non sia stata ancora effettuata, ad essa provvede, prima della scadenza del termine medesimo, il Presidente del Consiglio regionale.
  4. Gli organi ricostituiti ai sensi dei commi 2 e 3 esercitano immediatamente le loro funzioni anche se il periodo di proroga non sia ancora esaurito.
-

Normativa regionale  
L.R. 4 agosto 1995, n. 39.

Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale.  
Abrogazione L.R. 5 agosto 1992, n. 13.

---

---

### **Art. 3**

*Scadenza per fine legislatura.*

1. Gli organi e le nomine la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono il novantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale.
  2. Qualora le nomine relative alla ricostituzione degli organi di cui al comma 1 divengano esecutive prima della scadenza del termine indicato nello stesso comma, esse sono immediatamente operative.
- 
- 

### **Art. 4**

*Scadenza per disposizione di legge.*

1. Gli organi e le nomine la cui durata in carica è fissata da specifiche disposizioni di legge scadono con lo spirare del termine previsto dalle citate disposizioni.
- 
- 

### **Art. 5**

*Nomine su designazione.*

1. Quando gli organi regionali debbono provvedere previa designazione di altri soggetti, le designazioni devono essere richieste entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza ordinaria.
2. Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, l'organo competente provvede a costituire ugualmente il collegio, purché risultino designati o nominati almeno la metà dei componenti. In tal caso il Collegio opera nella pienezza dei poteri e viene integrato mano a mano che pervengono le designazioni.
3. Nel caso in cui non è possibile costituire il collegio con le modalità di cui al comma precedente, si prescinde dalla pronuncia dell'organo in tutti i procedimenti in cui esso ha funzione consultiva.

Ove, invece, si tratti di organi di amministrazione attiva, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario, in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica, che opera fino alla ricostruzione dell'organo.

Normativa regionale  
L.R. 4 agosto 1995, n. 39.

Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale.  
Abrogazione L.R. 5 agosto 1992, n. 13.

---

4. Il Presidente della Giunta regionale provvede, altresì, secondo le stesse modalità di cui al comma 3, alla nomina di un Commissario per gli organi da costituirsi con procedimenti elettorali quando gli organi stessi siano scaduti e non si sia provveduto alle nuove elezioni.

---

---

#### **Art. 6**

*Regime di proroga <sup>2)</sup>.*

1. Salvo espressa diversa disposizione, gli organi amministrativi non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni. In questo periodo gli organi di amministrazione scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

2. Decorso il periodo di cui al comma 1 senza che si sia provveduto alla ricostituzione, gli organi scaduti decadono e gli atti eventualmente adottati sono nulli di diritto e per le attività prestate non possono essere corrisposti indennità, compensi e rimborsi spese di qualsiasi natura.

3. Gli organi costituiti nel periodo di proroga esercitano immediatamente le loro funzioni, anche se il periodo di proroga non è esaurito.

---

(2) Vedi anche l'art. 1, commi 2 e 7, L.R. 3 giugno 2005, n. 12.

---

#### **Art. 7**

*Responsabilità.*

Rispondono dei danni determinati dalla decadenza degli organi i soggetti che vi abbiano dato causa e quanti non hanno esercitato i poteri sostitutivi previsti dalla presente legge.

---

---

#### **Art. 8**

*Requisiti per le nomine.*

1. Tutte le persone chiamate a svolgere funzioni presso qualsiasi ente ed organismo, impresa o soggetto giuridico di qualsiasi natura di rappresentanza della Regione o per scelte di alcuno dei suoi organi, debbono possedere i requisiti necessari e l'esperienza adeguata per esercitare le

Normativa regionale  
L.R. 4 agosto 1995, n. 39.

Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale.  
Abrogazione L.R. 5 agosto 1992, n. 13.

---

dette funzioni e non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legislazione statale vigente nel momento in cui viene effettuata la nomina o designazione.

2. I requisiti di cui al comma precedente devono risultare da apposito «curriculum» ricavabile dall'esercizio di almeno cinque anni di attività professionale riconducibile all'incarico, che ogni aspirante alla nomina depositata presso la Segreteria Generale del Consiglio regionale almeno cinque giorni prima della seduta in cui la nomina viene trattata.

2-bis. Si prescinde dal possesso dei requisiti di cui al presente articolo se l'aspirante alla nomina ha esercitato il mandato di Consigliere regionale per una legislatura <sup>(3)</sup>.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale curerà la verifica dei requisiti di cui al precedente comma ed assicurerà un'adeguata pubblicizzazione dell'elenco delle nomine da effettuare attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, inserzioni su due quotidiani nazionali e due locali ed avvisi su televisioni locali <sup>(4)</sup>.

---

(3) Comma aggiunto dall'art.1, L.R. 29 marzo 1999, n. 7

(4) Vedi, al riguardo, la *Delib.U.P. 17 ottobre 2000, n. 74*.

---

## **Art. 9**

### *Adempimenti successivi alla nomina.*

1. Coloro che sono stati nominati o designati con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono tenuti, entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso della nomina o della designazione, a comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio regionale secondo le rispettive competenze per la nomina, la propria accettazione dichiarando nel contempo:

a) l'inesistenza o la cessazione delle condizioni ostative;

b) l'inesistenza di conflitti d'interesse in relazione all'incarico da assumere;

c) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina e le entrate proprie del nucleo familiare.

2. Qualora, successivamente, le persone nominate o designate vengano a trovarsi in una delle situazioni di cui ai punti a) e b) del comma 1 sono tenute a dare immediata comunicazione al Presidente del Consiglio o della Giunta regionale.

3. Analoga comunicazione, per quanto concerne il punto c) del comma 1, deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.

Normativa regionale  
L.R. 4 agosto 1995, n. 39.

Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale.  
Abrogazione L.R. 5 agosto 1992, n. 13.

---

4. La mancanza o la infedeltà delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, in qualsiasi momento accertata in contraddittorio con l'interessato, comporta la decadenza della nomina o designazione, salva la validità degli atti compiuti.

---

---

#### **Art. 10**

*Dati sulle nomine.*

1. Presso il Consiglio regionale è istituito l'albo delle nomine conferite, ai sensi della presente legge. L'albo è predisposto, tenuto ed aggiornato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale secondo modalità che assicurino una agevole consultazione dello stesso e la possibilità di una completa conoscenza degli atti di nomina, di cui tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione.

2. La Presidenza del Consiglio regionale per i casi in cui le nomine siano di competenza del Consiglio e la Presidenza della Giunta in tutti gli altri casi, provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo.

---

---

#### **Art. 11**

*Norme transitorie e finali.*

1. In sede di prima applicazione i termini fissati al precedente articolo 6 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

---

---

#### **Art. 12**

*Abrogazioni.*

1. È abrogata la legge regionale 5 agosto 1992, n. 13 nonché ogni altra disposizione in contrasto con le norme di cui alla presente legge <sup>(5)</sup>.

---

---

(5) Articolo così modificato dall'*art. 2, L.R. 29 marzo 1999, n. 7.*

---

Normativa regionale  
L.R. 4 agosto 1995, n. 39.

Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale.  
Abrogazione L.R. 5 agosto 1992, n. 13.

---

**Art. 13**

*Dichiarazioni d'urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

---

---



**Delib.G.R. 19 maggio 2014, n. 206.**

**Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 all'art. 11 comma 4 (formulazione successiva alla modifica introdotta dalla L.R. 30 dicembre 2013, n. 56) - Atto di indirizzo.**

Publicata nel B.U. Calabria 24 giugno 2014, n. 28.

## LA GIUNTA REGIONALE

**Premesso che:**

- Fincalabra S.p.A. è stata istituita con la *L.R. n. 7 del 30 aprile 1984*, allo "*scopo di concorrere nel quadro della politica di programmazione economica della regione, allo sviluppo economico e sociale della Calabria*";

- con *legge regionale 11 maggio 2007 n. 9* e s.m.i., sono stati definiti il ruolo ed i compiti della società Fincalabra S.p.A., con particolare riguardo alla realizzazione di attività ed iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo del sistema della Piccole e Medie Imprese (P.M.I) operanti nel territorio della Regione Calabria e quindi dell'occupazione, attraverso l'innalzamento dei livelli di competitività, il miglioramento delle condizioni di accesso al credito, la crescita dell'occupazione, la promozione dello sviluppo tecnologico, il sostegno alla internazionalizzazione, la qualificazione delle risorse professionali e manageriali;

- con l'art. 3 della già citata *legge regionale n. 9/2007* è stato stabilito di adottare "*iniziative dirette a definire il ruolo e i compiti di Fincalabra S.p.A. nella prospettiva di dotare la Regione di uno strumento tecnico ed operativo per una più efficace attuazione delle politiche regionali di sviluppo socio-economico*";

- con delibera n. 195 del 20 maggio 2011 la Giunta Regionale ha autorizzato Fincalabra SpA ad acquisire, a titolo gratuito, il ramo o i rami d'azienda della società Sviluppo Italia Calabria s.c.p.a., oggi Calabria Impresa e Territori Sri;

- con la Delib.G.R. n. 68 del 24 febbraio 2012, in attuazione delle disposizioni di cui all'*articolo 21 della L.R. n. 47/2011*, sono stati definiti ed attribuiti a Fincalabra S.p.A. le linee di indirizzo in attuazione della rilevanza strategica della stessa società per le diverse attività che essa può eseguire in esecuzione delle finalità statutarie;

- la *legge regionale n. 24 del 16 maggio 2013* "*Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati*, attuativa delle disposizioni di cui all'art. 9 della Legge n. 95/2012, all'art. 11 comma 4 (nella formulazione successiva alla modifica introdotta dalla *L.R. n. 56 del 30 dicembre 2013*) ha previsto che "*Fincalabra, socio unico della società "Calabria Impresa e Territori s.r.l.", deve provvedere alla messa in liquidazione della società "Calabria Impresa e Territori s.r.l.". L'operazione di liquidazione dovrà, comunque, concludersi entro il 30 giugno 2014, garantendo la salvaguardia dei livelli occupazionali dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato della società "Calabria impresa e territori s.r.l." posta in liquidazione, in servizio al 31 dicembre 2012,*

Normativa regionale  
Delib.G.R. 19 maggio 2014, n. 206.

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 all'art. 11 comma 4 (formulazione successiva alla  
modifica introdotta dalla L.R. 30 dicembre 2013, n. 56) - Atto di indirizzo.

*attraverso il loro trasferimento alla società Fincalabra S.p.A., sulla base di specifico piano industriale che deve garantire l'equilibrio economico-finanziario della società";*

- il Consiglio di Amministrazione della società Fincalabra S.p.A. ha licenziato, nella riunione del 27 dicembre 2013, il Piano Industriale. Nel suddetto Piano, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, prevede che si possano assumere 40 unità, garantendo *"l'equilibrio economico-finanziario"* voluto dalle L.R. n. 24/2013;

- il Consiglio di Amministrazione ha reso disponibile nell'ambito del confronto Azienda - Sindacati per le questioni contrattuali ed occupazionali, per il tramite dell'Assessorato competente con nota del 14 aprile 2014 prot. n. 63/Sp, un Progetto di attuazione descrittivo: del vigente quadro normativo e delle diverse previsioni applicative, anche alternative; gli scenari attuativi e gli effetti della liquidazione; gli aspetti economico-finanziari e le loro sostenibilità; le prospettive con le risorse disponibili e da integrare;

- nel quadro delle disposizioni civilistiche in materia, sottese alle indicazioni di cui alla L.R. n. 24/2013, Fincalabra S.p.A. ha avviato le procedure di liquidazione societaria riferite a Calabria IT e, contestualmente, ha attivato la concertazione di rito con le parti sindacali per le questioni attinenti il regime contrattuale;

#### **Considerato che:**

- nell'ottica del perseguimento della massima efficienza ed efficacia nell'impiego delle risorse pubbliche, in particolare di quelle destinate al sostegno dello sviluppo del sistema produttivo, anche in considerazione della fase di chiusura della programmazione 2007-2013 ed in prospettiva dell'avvio della nuova programmazione dei fondi comunitari 2014-2020, si ritiene necessario stabilire un primo assetto di *governance* delle politiche pubbliche in materia di **finanza agevolata** (*gestione degli aiuti alle imprese*) e **politiche di sviluppo economico**, attraverso la separazione tra attività di programmazione, indirizzo, vigilanza, controllo e monitoraggio, da riservare all'amministrazione regionale, e gestione attuativa, da demandare ad un operatore specializzato in cui concentrare gli investimenti in risorse umane e materiali in modo da garantire uniformità nelle procedure e adeguati tempi di risposta alle imprese e al territorio;

- Fincalabra SpA, in ragione di distinte e separate convenzioni di servizio, di volta in volta stipulate con i Dipartimenti Regionali di riferimento, ha gestito e gestisce numerose e complesse attività in materia di aiuti alle imprese e politiche di sviluppo del territorio, tra cui: 1) Fondo di Controgaranzia; 2) Avviso Pubblico per la creazione di nuove imprese "PIAIG"; 3) Avviso Pubblico per il "Microcredito"; 4) Progetto SMOAC "Sistema Microcredito Orientato Assistito per le Imprese Calabresi"; 5) Avviso Pubblico per Pmi "Pia Industria 2010"; 6) Avviso Pubblico "Reti e Cluster d'Impresa"; 7) PISR (Piano Integrato Strategico Regionale) "Calabrialnova" che prevede la creazione della "Rete Regionale dell'Innovazione", gli Avvisi Pubblici per la "Creazione di *Spin Off* della ricerca", "Creazione di start up innovative" e l'Acquisizione di servizi di innovazione tecnologica da parte di imprese esistenti"; 8) Avviso per la creazione di nuove imprese "Nuovi giovani Imprenditori"; 9) Avviso Pubblico per la concessione di finanziamenti nella forma del *"Mezzanine Financing"*; 10) Avviso pubblico "Fondo di garanzia per l'agricoltura"; 11) Avviso Pubblico "Fondo di Garanzia per

Normativa regionale  
Delib.G.R. 19 maggio 2014, n. 206.

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 all'art. 11 comma 4 (formulazione successiva alla modifica introdotta dalla L.R. 30 dicembre 2013, n. 56) - Atto di indirizzo.

---

l'Occupazione; 12) Gestione delle attività inerenti alla realizzazione del PRAE; 12) Gestione del Fondo unico di Ingegneria finanziaria;

- Fincalabra S.p.A., in forza dello svolgimento delle attività indicate al punto precedente, ha costituito e rafforzato la propria *expertise* in materia di *finanza, in particolare nella gestione di aiuti (incentivi) alle imprese calabresi, e in materia di politiche di sostegno all'economia;*

- in ragione dei livelli di specializzazione raggiunti dalla società Fincalabra S.p.A. e, al contempo, al fine di dare seguito alla *legge regionale n. 24/2013*, in premessa richiamata, in modo da salvaguardare tutti i livelli occupazionali dei dipendenti di Calabria IT e, secondo le norme e gli indirizzi al caso riferite, consentire alla stessa Fincalabra S.p.A. di acquisire elementi utili alla predisposizione di un Piano Industriale in grado di prevedere, nell'esercizio a regime, il conseguimento dell'equilibrio economico e finanziario, si ritiene di dover individuare Fincalabra S.p.A. quale soggetto specializzato in grado di attuare e gestire le politiche pubbliche regionali in materia di Finanza Agevolata alle PMI e di Politiche di Sviluppo economico;

**Su proposta** dell'assessore competente, dott. Demetrio Arena, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

Delibera

---

---

per le norme vigenti e gli atti conseguenti e connessi, per i motivi e le considerazioni sopra esposte che si intendono qui recepiti e trascritti per costituirne parte integrante e sostanziale della presente di:

1. Di stabilire, quale atto di indirizzo, che i Dipartimenti della Regione Calabria, nel quadro delle normative nazionali e regionali ad essi applicabili, nell'ambito della complessiva politica di programmazione regionale e sulla base delle risorse economico-finanziarie assegnate a valere sul Bilancio di Previsione, comprese le risorse provenienti dall'attuazione di programmi nazionali e comunitari destinati allo sviluppo della Calabria, provvedano ad affidare prioritariamente alla società Fincalabra S.p.A. le attività strumentali connesse all'attuazione delle programmazioni dipartimentali, determinando di concerto con la stessa società i contenuti e le prestazioni oggetto di affidamento, in coerenza con le disposizioni di legge in materia di affidamento alle società *in house* e comunque in rapporto alla tipologia di servizio da affidare ed alle conseguenti caratteristiche e professionalità delle risorse umane da acquisire.

2. Dare atto che l'indirizzo di cui al punto 1 essendo finalizzato all'attuazione dell'art. 9 della Legge n. 95/2012, all'art. 11 comma 4 è vincolante sino al raggiungimento delle risorse economiche necessarie al citato obiettivo.

Normativa regionale  
Delib.G.R. 19 maggio 2014, n. 206.

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 all'art. 11 comma 4 (formulazione successiva alla  
modifica introdotta dalla L.R. 30 dicembre 2013, n. 56) - Atto di indirizzo.

---

3. Di stabilire che i Dipartimenti della Regione Calabria affideranno, di volta in volta, le attività a Fincalabra S.p.A. sottoscrivendo corrette Convenzioni di Servizio.
  4. Di notificare il presente atto alla società Fincalabra S.p.A. ed ai Dipartimenti regionali per il seguito.
  5. Di disporre la pubblicazione della presente delibera sul BURC ai sensi e nelle forme previste dalla vigente normativa in materia.
- 
-

**Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153.**

***L.R. 16 maggio 2013, n. 24, art. 3, comma 6 e art. 5, comma 4. Approvazione atto di indirizzo e direttive per l'accorpamento, la costituzione e l'avvio del CORAP.***

Publicata nel B.U. Calabria 5 maggio 2014, n. 20.

## LA GIUNTA REGIONALE

**PREMESSO** che

- con la *legge regionale 16 maggio 2013, n. 24* è stato disposto il "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.";

- *l'articolo 1, comma 1, della L.R. n. 24/2013* ordina, nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative degli enti pubblici regionali, che si perseguano i seguenti obiettivi: a) riordino e semplificazione del sistema degli enti pubblici regionali; b) riduzione degli oneri organizzativi, procedurali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell'efficacia dell'azione amministrativa; c) razionalizzazione organizzativa ed eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali; d) rifunzionalizzazione organica ed unicità della responsabilità amministrativa in capo agli enti, per assicurare l'unitario esercizio dei servizi e delle funzioni amministrative;

- *l'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 24/2013* con il quale è stato disposto l'accorpamento dei cinque Consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale, di cui alla *legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38*, in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato CORAP con la finalità di migliorare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali;

- *l'articolo 3 della legge regionale n. 24/2013* che definisce le norme procedurali in ordine al processo di accorpamento e stabilire, ai commi 1 e 2 la nomina di un commissario straordinario ed al comma 3 l'obbligo per il commissario di procedere alla redazione di una relazione ricognitiva in ordine ai seguenti aspetti gestionali, amministrativi e finanziari: lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell'ente, distinto per tipologia contrattuale di ciascun ente da accorpare; lo stato di consistenza dei beni mobili, immobili, strumentali e la natura giuridica del possesso; i rapporti giuridici, attivi e passivi, e i procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria; i progetti/interventi in corso di realizzazione. La stessa relazione è trasmessa al Presidente della Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente;

- *l'articolo 3, comma 6*, dispone che con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare entro i successivi centoventi giorni, previa deliberazione della Giunta regionale, sulla base di conforme parere rilasciato dalle competenti commissioni consiliari, si provvede:

Normativa regionale  
Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153.

L.R. 16 maggio 2013, n. 24, art. 3, comma 6 e art. 5, comma 4. Approvazione atto di indirizzo e direttive per l'accorpamento, la costituzione e l'avvio del CORAP.

---

all'istituzione dell'ente regionale conseguente alla procedura di accorpamento; al conferimento dei beni mobili, immobili, strumentali con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati.

**VISTA** la deliberazione n. 291/2013 con la quale la Giunta regionale, in esecuzione di quanto stabilito nell'*articolo 3, commi 1 e 2, della L.R. n. 24/2013*, ha provveduto a disporre l'esecuzione degli adempimenti previsti;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta regionale 20 agosto 2013, n. 111 "Nomina Commissario straordinario e decadenza degli Organi elettivi di ordinaria e straordinaria amministrazione dei Consorzi di Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza, Catanzaro, Crotona, Vibo Valentia e Reggio Calabria, di cui al comma 3 dell'*art. 2 della L.R. n. 38/2001*, ai sensi e per gli effetti dell'*art. 3 commi 1 e 3 della L.R. n. 24/2013*.", che ha individuato il Dirigente generale del Dipartimento Attività produttive dott. Pasquale Monea quale Commissario straordinario autorizzato all'esecuzione di quanto stabilito dalla *L.R. n. 24/2013* e dello stesso D.P.G.R. n. 111/2013;

**VISTO** che l'*articolo 5, comma 4, della L.R. n. 24/2013* dispone che "Le funzioni attribuite ai Consorzi provinciali per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale dalla normativa regionale e nazionale vigente, continuano ad essere esercitate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal CORAP, con le inerenti risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione dei consorzi.";

**TENUTO CONTO** che:

- il Commissario straordinario ha già provveduto alla redazione della relazione ricognitiva di cui all'*articolo 3, comma 4*, ed alla trasmissione al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale per la conseguente assegnazione alla competente Commissione consiliare;

- la suddetta relazione ha delineato un quadro complessivo di risorse economiche, finanziarie, patrimoniali, umane e progettuali che consentono ampi margini di ristrutturazione e maggiore efficienza ed efficacia all'azione consortile nel solco del processo di sviluppo e competitività del sistema economico territoriale ed imprenditoriale regionale, coerentemente con un sostanziale miglioramento dell'azione amministrativa e gestionale delle funzioni pubbliche verso il sistema economico regionale;

- il procedimento di accorpamento, tra l'altro, permette il conseguimento degli obiettivi individuati dal legislatore regionale nell'*articolo 1 della L.R. n. 24/2013* ed in particolare di razionalizzazione della spesa e di riequilibrio dei costi;

**RITENUTO** necessario che il Commissario straordinario, alla luce delle risultanze della relazione ricognitiva, proceda - secondo precisi indirizzi e direttive - al completamento del procedimento di accorpamento ed alla piena ed equilibrata attuazione di quanto stabilito all'*articolo 5, comma 4, della L.R. n. 24/2013* e rispettando i principi generali di cui all'*articolo 1* della stessa legge;

Normativa regionale  
Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153.

L.R. 16 maggio 2013, n. 24, art. 3, comma 6 e art. 5, comma 4. Approvazione atto di indirizzo e direttive per l'accorpamento, la costituzione e l'avvio del CORAP.

---

**VISTA** la Delib.G.R. 30 maggio 2013, n. 198 con la quale l'avv. Pasquale Monea è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento 5 "Attività Produttive";

**VISTO** il D.P.G.R. 3 giugno 2013, n. 75, con il quale è stato conferito all'avv. Pasquale Monea l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 5 "Attività Produttive";

Su proposta congiunta del Presidente della Giunta regionale Giuseppe Scopelliti e dell'Assessore alle Attività Produttive, Demetrio Arena, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dalle relative strutture, i cui dirigenti si sono espressi sulla regolarità amministrativa dell'atto;

Delibera

---

---

#### [Testo della deliberazione]

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

1) Di approvare, quale parte integrante del presente atto, l'allegato documento di indirizzo "Iter per la costituzione del CORAP e per l'attuazione della *L.R. n. 24/2013*", per l'accorpamento dei Consorzi di cui alla *L.R. n. 38/2001*, descrittivo delle procedure organizzative, civilistiche ed amministrative da attuare, a cura dello stesso Commissario straordinario, di cui al D.P.G.R. n. 111/2013, in esecuzione e continuazione del processo di accorpamento di cui all'*articolo 3 della L.R. n. 24/2013* e di costituzione ed avvio del CORAP.

2) Di autorizzare e demandare il Presidente della Giunta regionale ad emanare, in esecuzione delle disposizioni normative della *L.R. n. 24/2013*, un proprio decreto per l'assegnazione al Commissario straordinario, per l'esecuzione di quanto disposto al punto 1), delle funzioni e dei poteri di cui all'*articolo 6, comma 3, della L.R. n. 24/2013* per l'esecuzione dei procedimenti civilistici ed amministrativi specificati e previsti dalla stessa *L.R. n. 24/2013* ed in specie: per proseguire il procedimento di accorpamento e per l'esecuzione delle funzioni di cui all'*articolo 5, comma 4 della legge regionale di riordino e delle disposizioni di cui alla L.R. n. 38/2001*.

3) Di stabilire, nel medesimo decreto di cui sopra, che a seguito delle acquisizioni delle ulteriori funzioni di cui al punto 2) al Commissario, fatta salva l'onnicomprensività del trattamento economico, è riconosciuto, a carico delle singole ASI e del successivo CORAP, quali enti pubblici economici di diritto privato, il rimborso delle spese connesse all'espletamento della funzione, ivi comprese le spese di utilizzo dell'autovettura riferite alle esigenze di servizio ivi compresi gli spostamenti dal domicilio ovvero dalla residenza verso e dal luogo di lavoro, in analogia al *D.P.C.M. 3 agosto 2011* in materia di utilizzo di autovetture di servizio nella pubblica amministrazione in G.U. 14 settembre 2011.

Normativa regionale  
Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153.

L.R. 16 maggio 2013, n. 24, art. 3, comma 6 e art. 5, comma 4. Approvazione atto di indirizzo e direttive per l'accorpamento, la costituzione e l'avvio del CORAP.

---

- 4) Di trasmettere il presente atto deliberativo al Presidente del Consiglio regionale della Calabria per la formulazione del parere da parte della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'*art. 3, comma 6 della L.R. n. 24/2013*.
- 5) Di autorizzare e demandare il Presidente della Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare ed ai sensi dell'*articolo 3, comma 6, della L.R. n. 24/2013* ad istituire, mediante successivo e specifico decreto, il CORAP per consentire l'avvio e la prosecuzione delle procedure di accorpamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale citata.
- 6) Di autorizzare il Presidente della Giunta regionale di procedere alla nomina del Revisore unico ai sensi della vigente normativa.
- 7) Di stabilire che gli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento e dagli atti conseguenti e derivanti gravano sui bilanci dei Consorzi oggetto del processo di accorpamento.
- 8) Di notificare il presente provvedimento al Commissario straordinario, nominato con D.P.G.R. n. 111/2013, ed al Dipartimento regionale Attività produttive.
- 9) Di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della *legge regionale 6 aprile 2011, n. 11*.
- 10) Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria.

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data \_\_\_\_\_ al Dipartimento interessato  al Consiglio Regionale  alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

---

---

### **Allegato**

#### **Iter per la costituzione del CORAP e per l'attuazione della L.R. n. 24/2013**

Con il presente documento di indirizzo e direttive si provvede a fornire al Commissario straordinario le indicazioni operative e gestionali di applicazione della *legge regionale n. 24/2013* in ordine a due questioni.



Normativa regionale  
Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153.

L.R. 16 maggio 2013, n. 24, art. 3, comma 6 e art. 5, comma 4. Approvazione atto di indirizzo e direttive per l'accorpamento, la costituzione e l'avvio del CORAP.

---

La prima, riguarda il processo di condivisione delle funzioni tra l'ente accorpante (CORAP) e gli enti accorpati (Consorzio industriali di cui alla L.R. n. 38/2001) nella fase precedente alla conclusione del processo civilistico/amministrativo di accorpamento, come indicato nell'art. 5 della legge citata.

In particolare i commi 1 e 2 stabiliscono che:

*1. Al fine di migliorare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali, i consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 sono accorpati in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato CORAP.*

*2. I consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 sono accorpati nel Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, con sede in Catanzaro, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della presente legge.*

Di conseguenza, l'articolo 3, contenente le norme procedurali da applicare, dispone al comma 7 che:

*7. Le funzioni attribuite dalla normativa vigente agli enti accorpati secondo le procedure di cui al presente articolo, continuano ad essere esercitate con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, dai rispettivi enti incorporanti.*

ed al successivo comma 9:

*9. Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione delle attività avviate dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie prosegue in capo alle corrispondenti strutture degli uffici incorporanti.*

Pertanto, il processo di accorpamento dei Consorzi industriali, di cui alla L.R. istitutiva n. 38/2001, avviene senza l'esperimento di alcuna procedura di liquidazione, nemmeno giudiziale, dal rispettivo ente incorporante, nel caso di specie il CORAP, che continua ad esercitare le funzioni attribuite dalla normativa vigente e con l'utilizzo di tutte le risorse umane, finanziarie, materiali ed immateriali e subentrando già nei rapporti attivi, passivi e di natura contabile.

È evidente che il legislatore ha inteso disporre un procedimento di continuità dei processi amministrativi di natura pubblica al fine di garantire l'esercizio delle funzioni pubbliche da parte del nuovo ente. Ed è altrettanto evidente che tale esigenza di continuità richiede la rapida definizione di un quadro giuridico ed amministrativo certo e pienamente operativo dal lato del CORAP e, conseguentemente di un modello organizzativo e procedurale.

Tale indicazione è rafforzata dall'articolo 5, comma 4:

*4. Le funzioni attribuite ai Consorzi provinciali per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale dalla normativa regionale e nazionale vigente, continuano ad essere esercitate, dalla data di entrata in vigore*

Normativa regionale  
Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153.

L.R. 16 maggio 2013, n. 24, art. 3, comma 6 e art. 5, comma 4. Approvazione atto di indirizzo e direttive per l'accorpamento, la costituzione e l'avvio del CORAP.

---

*della presente legge, dal CORAP, con le inerenti risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione dei consorzi.*

Il presente comma è rafforzativo dell'intendimento del legislatore in ordine alla immediata continuità dell'esercizio delle funzioni direttamente in capo al CORAP, già attivo dal 17/05/2013 data di entrata in vigore della L.R. n. 24/2013.

Quindi, il presente quadro normativo traccia una inequivocabile condizione di gestione unitaria ed operativa al momento dell'entrata in vigore della L.R. n. 24/2013. Tale condizione di unitarietà è stata sancita nel D.P.G.R. n. 111/2013, con il quale è stato nominato il Commissario straordinario, allorché lo stesso è stato autorizzato ad:

*"emanare propri atti di indirizzo, di organizzazione, di coordinamento e di attuazione dei principi e delle norme richiamate dalla L.R. n. 24/2013, dalle norme comunitarie, nazionali e regionali coerenti e connesse con la legge regionale richiamata e dagli indirizzi strategici e di programmazione coerenti e connessi di emanazione comunitaria, nazionale e regionale.";*

*"porre in essere, per i poteri conferiti in materia dalla L.R. n. 38/2001 e dai rispettivi Statuti e regolamenti consortili vigenti, il modello organizzativo più idoneo agli scopi e ad agli obiettivi previsti dall'articolo 1, dall'articolo 2 (comma 1), dall'articolo 3 (commi 4, 7, 9) e dall'articolo 5 e di ogni altro riferimento normativo e programmatico compatibile con le finalità e con gli obiettivi della L.R. n. 24/2013.";*

In ragione di ciò, per consentire la piena attuazione di quanto disposto dalla legge regionale di riordino è necessario che:

1) si provveda alla piena operatività, organizzativa e funzionale, del CORAP mediante l'emanazione di un decreto del Presidente della Giunta regionale, integrativo del D.P.G.R. n. 111/2013 "Nomina Commissario straordinario e decadenza degli Organi elettivi di ordinaria e straordinaria amministrazione dei Consorzi di Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza, Catanzaro, Crotona, Vibo Valentia e Reggio Calabria, di cui al comma 3 dell'*art. 2 della L.R. n. 38/2001*, ai sensi e per gli effetti dell'*art. 3 commi 1 e 3 della L.R. n. 24/2013*.", per attribuire al Commissario straordinario la rappresentanza legale dell'ente istituito, *ex legge*, e le funzioni di cui all'articolo 6, comma 3 e consentire il pieno e completo esercizio di quanto normativamente disposto all'articolo 3, comma 7, e dall'articolo 5, comma 4.

La formulazione del decreto di cui al punto 1 consente di dare operatività ed attuazione alla determinazione legislativa, senza alcun costo per il bilancio regionale in quanto si concentrano tutte le funzioni in capo al Commissario straordinario. Nel contempo, il procedimento civilistico è attivabile con la contestuale istituzione dell'ente accorpante (CORAP) e l'attribuzione della rappresentanza legale al Commissario straordinario per l'espletamento delle procedure richieste dal Codice civile per l'accorpamento.

In conseguenza di ciò, il Commissario è autorizzato a provvedere, nel quadro normativo disposto dai principi di cui all'*articolo 1 della L.R. n. 24/2013* e dei Collegati alle Finanziarie

Normativa regionale  
Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153.

L.R. 16 maggio 2013, n. 24, art. 3, comma 6 e art. 5, comma 4. Approvazione atto di indirizzo e direttive per l'accorpamento, la costituzione e l'avvio del CORAP.

---

regionali relativamente alla razionalizzazione dei costi ed alla efficienza ed efficacia della spesa a:

- proporre un modello organizzativo delle funzioni del CORAP assorbenti quelle dei Consorzi di cui alla L.R. istitutiva n. 38/2001, selezionando le attività da centralizzare e gestire in modo unitario anche attraverso la costituzione di uffici comuni, modificando le piante organiche dei Consorzi ed i loro regolamenti organizzativi e procedurali;

- nel rispetto dei principi normativi ed organizzativi definiti dal processo di *spending review*, nazionale e regionale, il Commissario deve provvedere ad analizzare, valutare e rideterminare le assegnazioni del personale e dei dirigenti, procedendo - per i dirigenti ed i quadri - ad una analisi ed una revisione, anche economica, dei contratti per garantire: equilibrio nei contenuti contrattuali e finanziari, con prioritario rispetto ai contratti nazionali vigenti, e chiarezza negli obiettivi, nei risultati e nei criteri di determinazione del raggiungimento degli stessi e perseguendo finalità di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in coerenza con le indicazioni programmatiche regionali e le disposizioni di carattere dispositivo ed impositivo previsti dagli interventi e dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle leggi di stabilità;

- Nei termini in cui sia applicabile, il modello organizzativo disposto dal Commissario dovrà tener conto delle funzioni di legge, delle conseguenti esigenze di servizio e di finalità pubbliche e da ciò dovranno derivare necessari, significativi e concreti risparmi di spesa.

Il Commissario straordinario, nelle more dell'istituzione del CORAP, dovrà provvedere a definire e presentare, previo esame da parte del Dipartimento Attività produttive, alla Presidenza della Giunta regionale: un piano programmatico in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali e di politica industriale compatibile e/o estensibile al CORAP e compatibile con le indicazioni programmatiche comunitarie, nazionali e regionali; un quadro analitico/descrittivo delle funzioni, dell'articolazione territoriale, delle interrelazioni e correlazioni tra il CORAP e gli enti soci in materia di politica economica ed industriale, di sviluppo delle imprese e di politica industriale compatibile con il quadro normativo, programmatico e finanziario; un modello organizzativo del CORAP; uno statuto ed un regolamento di organizzazione.

La seconda, riguarda il processo civilistico di accorpamento previsto dalla normativa regionale e che deve essere coerente ed equilibrato in termini amministrativi, di finanza pubblica, per la tutela dei soci specie quelli pubblici, e in termini civilistici come previsto dalla vigente normativa.

Il procedimento di accorpamento è attivabile con la primaria istituzione dell'ente accorpante (CORAP) attribuendo la rappresentanza legale al Commissario straordinario per l'espletamento delle procedure richieste dal Codice civile per l'accorpamento.

Il Commissario provveda successivamente a predisporre e presentare gli atti di cui all'*articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) della L.R. n. 24/2013*.

L'accorpamento dovrà, necessariamente, assumere come base di riferimento i contenuti ed i dati della relazione ricognitiva già predisposta dal Commissario straordinario, ai sensi e per gli

Normativa regionale  
Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153.

L.R. 16 maggio 2013, n. 24, art. 3, comma 6 e art. 5, comma 4. Approvazione atto di indirizzo e direttive per l'accorpamento, la costituzione e l'avvio del CORAP.

---

effetti di quanto disposto dall'*articolo 3 comma 4, della L.R. n. 24/2013*. Il Commissario è autorizzato ad aggiornare i dati economici, finanziari e patrimoniali sino alla data di costituzione del CORAP prestando particolare attenzione e verificando le partite contabili dei beni patrimoniali e le quote di partecipazioni dei soci consortili; gli stessi dati di bilancio devono essere asseverati dagli organi di revisione interni, o se ritenuto dal Commissario, da organi di certificazione esterni all'ente.

Con la legge regionale di riordino (*L.R. n. 24/2013*), il legislatore per unificare gli attuali Consorzi industriali, *ex L.R. n. 38/2001*, nel CORAP ha già individuato l'accorpamento come risultante di un processo di fusione per incorporazione. In particolare, con riferimento al procedimento civilistico, il Commissario straordinario dovrà necessariamente conformare i propri atti al seguente quadro di riferimento metodologico:

- formare un "un unico organismo economico" attraverso la concentrazione civilistica, fiscale e amministrativa in capo ad un unico soggetto - pertanto il Commissario procederà ad individuare un Consorzio ASI su cui far confluire tutte le posizioni attive, passive, economiche e finanziarie degli altri quattro enti consortili.

- dall'accorpamento delle cinque ASI non si deve creare un nuovo soggetto giuridico bensì si procederà, a cura del Commissario, alla cancellazione (al Registro delle Imprese tenuto presso le relative Camere di Commercio competenti) dei quattro enti consortili e la prosecuzione del quinto ente che "ingloba" gli altri.

- il CORAP verrà istituito, assumendo la propria soggettività giuridica attraverso un Decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'*art. 3, comma 6, della L.R. n. 24/2013*; tale D.P.G.R. determinerà la fusione per accorpamento dei 5 Consorzi in un unico soggetto giuridico, non in qualità di nuovo ente costituito bensì inglobando l'attivo ed il passivo di 4 Consorzi nel quinto scelto come inglobante.

- il Commissario provvederà a determinare un fondo consortile unico, secondo le risultanze della ricognizione già effettuata, le vigenti normative in materia e le prassi amministrative e contabili applicabili, di natura pubblica e privata e tenendo conto dei principi legislativi e delle disposizioni normative nazionali e regionali.

- le partite contabili di ogni singolo Consorzio accorpato rimangono distinte nelle voci creditorie e debitorie, secondo le determinazioni organizzative, amministrative e procedurali che il Commissario provvederà a definire ed attuare, sino al completamento del processo di accorpamento.

Su proposta del Commissario Straordinario e del Dipartimento Attività Produttive, la Giunta regionale provvederà alla formulazione delle modifiche della *L.R. n. 38/2001* per avviare, in tempi rapidi, l'iter presso la Commissione Consiliare del Consiglio Regionale; la nuova *legge n. 38* dovrà essere rimodulata secondo i principi e le disposizioni della *legge n. 24/2013*, del quadro programmatico e legislativo comunitario, nazionale e regionale e tener conto del nuovo quadro programmatico e organizzativo del CORAP.

Normativa regionale  
Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153.

L.R. 16 maggio 2013, n. 24, art. 3, comma 6 e art. 5, comma 4. Approvazione atto di indirizzo e direttive per l'accorpamento, la costituzione e l'avvio del CORAP.

---

Si conferma e si dispone che l'incarico di Commissario Straordinario non comporta costi per la Regione Calabria e che, tali costi, rimangono ad esclusivo carico dei Consorzi ASI e successivamente del CORAP.

Il Commissario straordinario, ai sensi e per gli effetti del D.P.G.R. n. 111/2013, continua ad esercitare le funzioni normative e statutarie degli organi sociali dei Consorzi ASI e mantiene la rappresentanza legale degli stessi enti consortili, sino alla completa cancellazione di tali enti consortili dai rispettivi Registri delle imprese.

---

---

**Delib.G.R. 5 agosto 2013, n. 291.*****Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 - art. 3 commi 1 e 2 - adempienti.***

Publicata nel B.U. Calabria 16 settembre 2013, n. 18.

## LA GIUNTA REGIONALE

## PREMESSO CHE:

- con *legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38* è stato introdotto il "nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinandone le funzioni, gli organi, le attività, il capitale ed i mezzi finanziari, il controllo e la vigilanza";

- con *legge regionale 16 maggio 2013, n. 24* è stato disposto il "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità"; in particolare, *l'art. 5, comma 1, della L.R. n. 24/2013*, dispone l'accorpamento in unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato CORAP, dei Consorzi di sviluppo industriale di cui alla *legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38*;

- *l'articolo 1, comma 1, della L.R. n. 24/2013* ordina, nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative degli enti pubblici regionali, che si perseguano i seguenti obiettivi: a) riordino e semplificazione del sistema degli enti pubblici regionali; b) riduzione degli oneri organizzativi, procedurali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell'efficacia dell'azione amministrativa; c) razionalizzazione organizzativa ed eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali; d) rifunzionalizzazione organica ed unicità della responsabilità amministrativa in capo agli enti, per assicurare l'unitario esercizio dei servizi e delle funzioni amministrative;

## VISTI:

- il disposto dell'*articolo 1, comma 3, della L.R. n. 24/2013* in merito al raggiungimento della riduzione degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale perseguito in coerenza e connessione a quanto disposto dall'*art. 9 del D.L. n. 95/2012*, come convertito dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e dalle disposizioni di legge e programmatiche, comunitarie, nazionali regionali, connesse e coerenti con tali finalità;

- *l'articolo 3, comma 1, della L.R. n. 24/2013* che disciplina "Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per ciascun ente conseguente agli accorpamenti";

Normativa regionale  
Delib.G.R. 5 agosto 2013, n. 291.

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 - art. 3 commi 1 e 2 - adempienti.

- l'*articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 24/2013* che stabilisce che "Il commissario è scelto tra i dirigenti della Regione Calabria senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale";

- l'*articolo 3, comma 3, della sopra citata legge regionale n. 24/2013* che sancisce "Gli organi degli enti da accorparsi rimangono in carica per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali, sino alla notifica del decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del commissario straordinario e contestuale determinazione della loro decadenza";

RITENUTO che, per consentire l'attuazione delle disposizioni previste dal *D.L. n. 95/2012*, come integrato e modificato dalla *legge n. 135/2012*, delle disposizioni previste dalla vigente normativa regionale in materia di finanza pubblica nonché degli indirizzi programmatici comunitari, nazionali e regionali, sia indifferibile procedere all'avvio delle procedure previste dalla *L.R. n. 24/2013* in merito all'accorpamento degli Enti di cui alla *L.R. n. 38/2001* ed al conseguimento degli obiettivi sanciti dalla legge regionale di riordino;

RITENUTA pertanto la completa sussistenza dei presupposti di cui all'*articolo 3, comma 1 della L.R. n. 24/2013*, per procedere alla determinazione della decadenza degli Organi di amministrazione ordinaria e straordinaria, di cui agli articoli 8 e 9 dei Consorzi di cui alla *L.R. n. 38/2001* ed alla nomina di un Commissario straordinario, per come imposto dal combinato disposto di cui alle richiamate norme della *L.R. n. 24/2013*;

Su proposta congiunta del Presidente della Giunta regionale Giuseppe Scopelliti e dell'Assessore alle Attività Produttive, Demetrio Arena, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dalle relative strutture, i cui dirigenti si sono espressi sulla regolarità amministrativa dell'atto;

#### Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. Demandare al Presidente della Giunta regionale, attraverso proprio Decreto, la nomina di un Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 3, commi 1 e 2, della L.R. n. 24/2013*, da individuarsi tra i dirigenti già in forza presso la Giunta regionale;
2. Dare atto che a seguito della nomina del Commissario straordinario di cui al punto 1 saranno considerati decaduti gli Organi di amministrazione ordinaria, di cui agli *articoli 8 e 9 della L.R. n. 38/2001* e s.m.i.;
3. Stabilire che gli oneri finanziari in ordine alle sole spese documentate, derivanti dal presente provvedimento in merito all'esercizio delle funzioni del Commissario straordinario, grava sui bilanci dei Consorzi oggetto del processo di accorpamento;
4. Notificare il presente atto ad ogni singolo Legale Rappresentante degli Enti consortili di cui alla *L.R. n. 38/2001*, nonché ai componenti degli Organi di cui all'articolo 8 della medesima norma;

Normativa regionale  
Delib.G.R. 5 agosto 2013, n. 291.

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 - art. 3 commi 1 e 2 - adempienti.

---

5. Disporre la pubblicazione sul BURC della presente deliberazione.

---

---



**D.P.G.R. 11 settembre 2013, n. 121.*****Adempimenti articolo 8, comma 3, legge regionale 16 maggio 2013, n. 24.***

Publicato nel B.U. Calabria 16 ottobre 2013, n. 20.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PREMESSO che:

- con *legge regionale 16 maggio 2013, n. 24* si è proceduto al riordino di enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità;

- *l'art. 3* di detta legge indica le norme procedurali per la sua attuazione;

- *l'art. 8*, primo comma della citata legge, testualmente recita: "All'Azienda Calabria Lavoro, di cui alla *legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5* (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del *decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*) è accorpata la Fondazione FIELD, di cui all'*articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8* (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - *art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002*), secondo la procedura di cui all'articolo 3 della presente legge, con attribuzione delle funzioni già assegnate dalle leggi regionali istitutive";

- *l'art. 8, comma 3*, recita: "Con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'organo di vertice di Azienda Calabria Lavoro è nominato commissario straordinario per la realizzazione, delle procedure di accorpamento ai sensi del precedente articolo 3 della presente legge";

- ai sensi dell'*art. 5* dello Statuto della Fondazione FIELD approvato con Delib.G.R. 29 dicembre 2010, n. 365, sono Organi della Fondazione: a) il Presidente della Fondazione; b) il Comitato Scientifico; c) il Collegio dei Revisori contabili;

- a seguito di una comunicazione inviata dal Presidente del Collegio Sindacale della Fondazione FIELD recante una specifica segnalazione in ordine agli esiti delle verifiche sulla situazione economica e patrimoniale della Fondazione, con Delib.G.R. 17 dicembre 2012, n. 571, è stata disposta la sospensione del Presidente pro-tempore della Fondazione FIELD ed al suo posto è stato nominato, un Commissario Straordinario, "che eserciterà le funzioni spettanti, ai sensi dello Statuto, al Presidente della Fondazione, al fine di garantire la continuità gestionale nelle attività in essere e la regolarità nella gestione delle risorse finanziarie della Fondazione";

- il Dirigente Generale del Dipartimento regionale n. 10, con nota prot. n. 0271510 del 26 agosto 2013, in riferimento all'attuazione della *L.R. n. 24/2013* ha fatto presente" che *l'art. 8 della L.R. n. 27/2013* individua già il commissario straordinario" nell'organo di vertice di

Normativa regionale  
D.P.G.R. 11 settembre 2013, n. 121.

Adempimenti articolo 8, comma 3, legge regionale 16 maggio 2013, n. 24.

---

Azienda Calabria Lavoro" .... "Sicché alcuna attività ricade nella competenza dello scrivente dipartimento";

RITENUTO di dover dare attuazione alla *legge regionale 16 maggio 2013, n. 24*;

Decreta

- il Commissario Straordinario dell'Azienda Calabria Lavoro è nominato commissario straordinario per la realizzazione delle procedure di accorpamento della Fondazione FIELD, di cui all'*art. 3 della L.R. n. 24/2013* da espletarsi entro 90 giorni dalla notifica del presente;

- l'Azienda Calabria Lavoro svolgerà le funzioni istituzionali proprie della Fondazione FIELD;

- gli Organi della Fondazione FIELD decadono dai loro incarichi dalla data di notifica del presente decreto;

- di notificare il presente provvedimento:

*a)* ai Commissari straordinari della Azienda Calabria Lavoro e della Fondazione FIELD;

*b)* ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali vigilanti (Dipartimento Lavoro, Dipartimento Controlli), giusta Delib.G.R. 27 marzo 2012, n. 123, affinché provvedano, entro dieci giorni dalla notifica, alla necessaria verifica in ordine al possesso dei requisiti prescritti e posseduti per l'assolvimento delle funzioni e delle prerogative assegnate con il presente Decreto all'organo di governo di Azienda Calabria Lavoro;

*c)* al Segretario Generale della Fondazione FIELD che provvederà alla successiva notifica al Comitato Scientifico, se in essere, ed al Collegio dei Revisori contabili della suddetta Fondazione;

- di disporre la integrale pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.C.

---

---